SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 giugno 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero
dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actigrip Nasale» *(14A03963)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xanax» *(14A03964)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Championyl» *(14A03965)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efiret» *(14A03966)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisomucil Tosse Sedativo». *(14A03967)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Medrol». *(14A03968)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Minias». *(14A03969)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Migpriv». *(14A03970)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metinal Idantoina». *(14A03971)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Vimovo», «Nexium», «Antra», «Axagon», «Esopral» e «Lucen». *(14A03972)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quinapril Idroclorotiazide Sandoz». *(14A03973)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mydriasert» *(14A03974)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mydriasert» *(14A03975)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Token» *(14A03976)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Exemestane Actavis» *(14A03977)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Angeliq» *(14A03978)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nobizide» *(14A03979)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aloneb» *(14A03980)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluconazolo Hikma» *(14A03981)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nasofan» *(14A03982)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Monkasta» *(14A03983)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Actavis» *(14A03984)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Captopril Ratiopharm» *(14A03985)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril e Idroclorotiazide Ratiopharm». *(14A03987)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Exemelaba» *(14A03988)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fenitoina Hikma» *(14A03989)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo Tecnigen». *(14A03990)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzolamide Timololo Sandoz». *(14A03991)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolmitriptan Actavis». *(14A03992)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nasacort» *(14A03993)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamsulosina Hexal». *(14A03994)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Niquitin». *(14A03995)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actilyse». *(14A03996)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neohepatect». *(14A03997)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flexbumin». *(14A03998)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fixioneal». *(14A03999)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tetraspan». *(14A04000)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Zentiva». *(14A04001)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Pensa». *(14A04002)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluimucil». *(14A04003)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluimucil Gola». *(14A04004)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Temgesic» e «Subutex». *(14A04005)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cisplatino Pfizer». *(14A04006)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxo». *(14A04007)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Peditrace». *(14A04008)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Unasyn». *(14A04009)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rytmonorm». *(14A04010)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Fucidin H». *(14A04011)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Terbinafina Mylan Generics». *(14A04012)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Siccafluid». *(14A04013)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Metotrexato Hospira». *(14A04014)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Cetirizina Mylan Generics Italia». *(14A04015)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Omnic». *(14A04016)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Nitrocor». *(14A04017)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Dosanloc». *(14A04018)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Quinapril Mylan Generics». *(14A04019)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Tantum Verde P». *(14A04020)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Tamsulosina Astellas Pharma Europe». *(14A04021)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Miraclin». *(14A04022)*

Prolungamento smaltimento scorte dei medicinali per uso umano «Daktarin» e «Daktarin Dermatologico». *(14A04023)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Yerasel» *(14A03986)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Mucosolvan». *(14A04024)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Iodoten», con conseguente modifica stampati. *(14A04025)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Girolac», con conseguente modifica stampati. *(14A04026)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Carboplatino Hospira», con conseguente modifica stampati. *(14A04027)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Dolaut Orofaringeo», con conseguente modifica stampati. *(14A04028)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Tantum Verde Dental», con conseguente modifica stampati. *(14A04029)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Pensa», con conseguente modifica stampati. *(14A04030)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Osmal», con conseguente modifica stampati. *(14A04031)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Risif», con conseguente modifica stampati. *(14A04032)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Repita», con conseguente modifica stampati. *(14A04033)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Norapril», con conseguente modifica stampati. *(14A04034)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lercanidipina Germed», con conseguente modifica stampati. *(14A04035)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sertralina Teva». *(14A04036)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paclitaxel Dotopharma». *(14A04037)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 2014.

Differimento, per l'anno 2014, del termine per la presentazione delle dichiarazioni modello 730/2014 ai CAF-dipendenti ed ai professionisti abilitati.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato approvato il regolamento recante "Norme di assistenza fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" e, in particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso decreto, recanti, rispettivamente, "modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi" e "assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti";

Visti gli articoli 3-*bis*, comma 10, e 7-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che hanno modificato rispettivamente l'articolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e l'articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernenti, l'attività di assistenza fiscale prestata rispettivamente dagli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Visti i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2014 e 10 marzo 2014, con i quali è stato approvato il modello di dichiarazione 730/2014 con le relative istruzioni, che deve essere presentato ai fini delle imposte sui redditi, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerate le modalità telematiche adottate dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) per il rilascio della certificazione unificata dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati (CUD).

Considerate le difficoltà riscontrate nel reperimento dei CUD nella fase di avvio dell'assistenza fiscale nonché l'incertezza determinatasi in merito all'utilizzo in compensazione del rimborso scaturente da modello 730 per il pagamento delle imposte comunali;

Ritenuto opportuno, pertanto, disporre un differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni tramite il modello 730 e quelli di trasmissione telematica dei predetti modelli per consentire ai contribuenti e ai soggetti che prestano assistenza fiscale di fruire di un più congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei predetti adempimenti, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell'Amministrazione finanziaria;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2014 per i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati

1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono presentare l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche entro il 16 giugno 2014 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

2. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono:

a) entro il 24 giugno 2014, a consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;

b) entro il giorno 8 luglio 2014, a comunicare il risultato finale delle dichiarazioni e a effettuare la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

14A04307

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,70%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018, quindicesima e sedicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 103.899 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 gennaio, 21 marzo, 23 maggio, 21 giugno, 23 agosto 2013 nonché 24 gennaio e 24 febbraio 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,70% con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC) con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,70% indicizzati all'Indice Eurostat («BTP €i»), con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018. I predetti titoli vengono emessi per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,70%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 maggio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 maggio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 maggio 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 76 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 maggio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,70% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A04164

DECRETO 23 maggio 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 aprile 2014 e scadenza 29 aprile 2016, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 103.899 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 30 aprile 2014 e scadenza 29 aprile 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di CTZ con godimento 30 aprile 2014 e scadenza 29 aprile 2016. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 maggio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 maggio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 maggio 2014, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 maggio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2016, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2), per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche, ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26. 1), per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A04165

DECRETO 27 maggio 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 3 febbraio 2014 e scadenza 1° maggio 2019, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 26 maggio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 103.899 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 28 gennaio, 25 febbraio, 26 marzo e 24 aprile 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 3 febbraio 2014 e scadenza 1° maggio 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 3 febbraio 2014 e scadenza 1° maggio 2019. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 maggio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 maggio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 giugno 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 32 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 giugno 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3 240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A04166

DECRETO 27 maggio 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu») con godimento 15 novembre 2013 e scadenza 15 novembre 2019, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 26 maggio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 103.899 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 marzo e 24 aprile 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 novembre 2013 e scadenza 15 novembre 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei CCTeu, con godimento 15 novembre 2013 e scadenza 15 novembre 2019, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate, il 15 maggio e il 15 novembre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà calcolato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dell'1,20%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,833%.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 maggio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 maggio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 giugno 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 18 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 giugno 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell' 1,629% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2014, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A04174

DECRETO 27 maggio 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2024, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 26 maggio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 103.899 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 febbraio, 26 marzo 2014 e 24 aprile 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1 ° settembre 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2024. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 maggio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 maggio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 giugno 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 93 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 giugno 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,75% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A04175

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 maggio 2014.

Modifiche al Registro nazionale delle varietà di vite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 865 recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del D.P.R. n. 1164/69, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme complementari per l'applicazione del D.P.R. 24 dicembre 1969 n. 1164 sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite del 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 242 del 14 ottobre 2004 recante "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000", con il quale, in particolare, è stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, "Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 210 del 9 settembre 2005, recante: “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000”;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 61 del 14 marzo 2006, recante: “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000”;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 21 aprile 2006, “Rettifica dell’allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 2006, recante: “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000”;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 38 del 15 febbraio 2007, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il Regolamento CE n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Regolamento UE n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 182 del 7 agosto 2007, recante Disposizioni transitorie per l’uso del sinonimo “Friulano” della varietà di vite “Tocai friulano”, nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino a denominazione di origine della regione Friuli Venezia Giulia;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 253 del 30 ottobre 2007, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 251 del 27 ottobre 2007, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite e disposizioni per l’uso del sinonimo «Tai», della varietà di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino di talune denominazioni di origine controllata della regione Veneto, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007/2008.”;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 62 del 13 marzo 2008, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 194 del 20 agosto 2008, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 22 aprile 2009, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 146 del 26 giugno 2009, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 189 del 14 agosto 2010, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 170 del 23 agosto 2011, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 137 del 14 giugno 2012, “Modifiche al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 60 del 12 marzo 2013, “Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 141, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2012 ed in particolare l’art. 12, comma 20;

Vista la Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, pubblicato pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 173 alla Gazzette Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 14 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 186 del 9 agosto 2013, "Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 241 del 14 ottobre 2013, "Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Viste le richieste di iscrizione di nuove varietà di vite, le richieste di omologazione di nuovi cloni, e le richieste di inserimento di sinonimi alle denominazioni varietali, inviate al Ministero;

Ritenuto comunque opportuno consultare, anche per le vie brevi, esperti del settore in merito alle nuove varietà e selezioni clonali;

Preso atto dei conseguenti pareri espressi in merito alle richieste di cui sopra e considerato che alcune varietà presentate per l'iscrizione al Registro nazionale risultano già iscritte nei Cataloghi nazionali di altri Stati membri dell'Unione europea;

Preso altresì atto, sia di alcuni errori di stampa in decreti precedenti, sia delle variazioni degli indirizzi e delle sedi dei Nuclei di Premoltiplicazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento del Registro Nazionale delle varietà di viti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Articolo unico

Il Registro nazionale delle varietà di vite, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 22 novembre 2012 viene modificato, all'allegato 1, come segue.

Alla sezione I – vitigni ad uve da vino, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

Albarino B., codice varietà 476;

Arinarnoa N., codice varietà 477;

Cesenese nero N., codice varietà 478;

Fumat N., codice varietà 479;

Iasma Eco 1 N., codice varietà 480;

Iasma Eco 2 N., codice varietà 481;

Iasma Eco 3 B., codice varietà 482;

Iasma Eco 4 B., codice varietà 483;

Irsai Oliver B., codice varietà 484;

Marselan N., codice varietà 485;

Palava B., codice varietà 486;

Refosco bianco B. codice varietà 487;

Sagrestana B. codice varietà 488;

Verdejo B., codice varietà 489.

Alla sezione I – vitigni ad uve da vino, vengono aggiunti, alle varietà già iscritte, i seguenti nuovi cloni:

005 - Albanello B., clone I - Albanello Regione Sicilia 31;

013 - Ansonica B., clone I - VFP 106;

019 - Barbera N., cloni I - CVT GJ 102, I - CVT GJ 106, I - Ampelos 16 e I - Ampelos 19;

043 - Cabernet sauvignon N. clone I - VITIS 9;

046 - Calabrese N., clone I - VFP 12;

071 - Croatina N., cloni I - Cro2, I - Cro4 e I - Cro5;

073 - Dolcetto N., cloni I - CVT N4, I - CVT N5 e I - CVT P3;

420 - Famoso B., clone, I - Ampelos BS 1;

090 - Gaglioppo N., cloni I - Librandi CVT 75, I - Librandi CVT 80, I - Librandi CVT 164 e I -Librandi CVT 165;

099 - Greco nero N., cloni I - Librandi CVT 38, I - Librandi CVT 41. I - Librandi CVT 48 e I -Librandi CVT 68;

150 - Montepulciano N., cloni I - Ampelos CNT 12 e I - Ampelos CNT 16;

160 - Nebbiolo N., cloni I - CVT E6, I - CVT F6 e I - CVT G9;

172 - Nocera N., clone I - VFP 121;

183 - Pecorello B., clone I - Librandi CVT 6;

185 - Perricone N., clone I - Perricone Regione Sicilia 7;

218 - Sangiovese N., cloni I - G 76, I - GM 1, I - GM 32, I - GCV 10 e I - GCV 12;

244 - Trebbiano toscano B., cloni I - Ampelos TEA 31 e I - Ampelos TEA 32;

248 - Uva rara N., clone I - UR2;

264 - Vespolina N., cloni I - uc103 e I - uc105;

343 - Zibibbo B., clone I - Zibibbo Regione Sicilia 601.

Alla sezione I – vitigni ad uve da vino vengono aggiunti i seguenti sinonimi:

071 - Croatina N. - Bonarda, esclusivamente per la designazione dei vini delle DOP Oltrepo Pavese e Colli Piacentini;

300 - Pignoletto B. - Alionzina;

235 - Tocai friulano B. - Tuchì, limitatamente ai vini ottenuti da uve coltivate nella Regione Lombardia.

Alla sezione I – vitigni ad uve da vino, la menzione Groppello Ruberti è eliminato quale sinonimo della varietà 121 - Lambrusco viadanese N.

Alla sezione II – vitigni ad uve da tavola, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

IGF ONE N., codice varietà 741;

IGF TWO B., codice varietà 742;

IGF NINE Rs., codice varietà 743;

IGF 68 175 Rs., codice varietà 744.

Alla sezione IV - vitigni per portainnesto, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

M1, codice varietà 640;

M2, codice varietà 641;

M3, codice varietà 642;

M4, codice varietà 643;

Star 50, codice varietà 644;

Star 74, codice varietà 645.

Alla sezione IV - vitigni per portainnesto, vengono aggiunti, alle varietà già iscritte, i seguenti nuovi cloni:

644 - STAR 50, clone I - CAB 1;

645 - STAR 74, clone I - CAB 1.

Alla sezione V – varietà destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione, alle varietà già iscritte con il decreto 27 settembre 2013, vengono riassegnati i seguenti nuovi codici:

808 - Muscat Moravsky B., (vecchio codice 807);

809 - Neuburske B., (vecchio codice 808).

Alla sezione VIII – elenco proponenti l'omologazione dei cloni, sono aggiunti, a seguito delle omologazioni dei cloni di cui sopra, i seguenti nuovi proponenti:

- ERSAF Lombardia - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste

- Vivai Baldi Stefano - Bagnacavallo RA

- Pépinières Guillaume - Charcenne - Francia

- Azienda Librandi Antonio & Nicodemo S.p.A. - Cirò Marina KR

- Vivai Sommadossi Silvano ed Enzo s.s soc. ag. - Padergnone TN

L'elenco delle varietà e dei cloni e dei relativi codici, di cui all'allegato1, sezione I, sezione II, sezione IV e sezione V, nonché le sezioni VI e VII del medesimo allegato, del decreto ministeriale 7 maggio 2004 citato nelle premesse, viene di conseguenza modificato, nelle parti interessate, secondo l'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

ALLEGATO

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
005	ALBANELLO B.	001	I - Albanello Regione Sicilia 31	2014	84/4		
476	ALBARINO B.						
013	ANSONICA B.	001	I - VCR 3	2005	2	INZOLIA , INSOLIA	
		002	I - Cosa 1	2007	62/9/15/1/6		
		003	I - Settefinestre 1	2007	62/9/15/1/6		
		004	I - Settefinestre 2	2007	62/9/15/1/6		
		005	I - Settefinestre 3	2007	62/9/15/1/6		
		006	I - VFP 106	2014	4		
477	ARINARNOA N.						
019	BARBERA N.	001	I - RAUSCEDO 4	1969	2		
		002	I - FEDIT 3 C.S.G.	1969	3		
		004	I - MI-B-12	1976	7		
		005	I - MI-B-34	1976	7		
		007	I - PC-Ba-9	1979	16		
		008	I - PC-Ba-26	1979	16		
		009	I - AT 84	1980	12		
		010	I - CVT AL 115	1990	12		
		011	I - CVT AT 171	1990	12		
		012	I - CVT AT 424	1990	12		
		013	I - BA-AL-128	1988	24		
		014	I - BA-AL-132	1988	24		
		015	I - 17-BA	1990	7/33		
		016	I - CVT 83	2001	12		
		017	I - VCR 19	2006	2		
		018	I - VCR 101	2006	2		
		019	I - VCR 433	2006	2		
		020	I - VCR 207	2009	2		
		021	I - VCR 223	2009	2		
		022	I - CVT OB66	2009	12/70/34		
		023	I - CVT GJ1	2009	12/70/34		
		024	I - CVT GJ 105	2011	12		
		025	I - CVT MCC 3	2011	12		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		026	I - Ampelos DGV 13	2013	65/60		
		027	I - VITIS 9	2013	58		
		028	I - UNIMI Barbera 3	2013	33		
		029	I - UNIMI Barbera 5	2013	33		
		030	I - CVT GJ 102	2014	12/76		
		031	I - CVT GJ 106	2014	12/76		
		032	I - Ampelos 16	2014	60/78/59/96		
		033	I - Ampelos 19	2014	60/78/59/96		
043	CABERNET SAUVIGNON N.	002	I - RAUSCEDO 5 SELEZ. FERRARI	1969	2	CABERNET*	* Ai soli fini della designazione
		003	I - ISV-F-V5	1990	1/23		
		004	I - ISV-F-V6	1990	1/23		
		005	I - ISV 2	2003	1		
		006	I - ISV 105	2003	1		
		007	I - ISV 117	2003	1		
		008	I - VCR 8	2003	2		
		009	I - VCR 11	2003	2		
		010	I - VCR 19	2003	2		
		011	I - TEA 4	2005	59/60		
		012	I - Ampelos TEA 10	2007	59/60		
		013	I - Ampelos TEA 11	2007	59/60		
		014	I - CRAVIT-ERSA FVG 311	2009	23/1		
		015	I - CRAVIT-ERSA FVG 312	2009	23/1		
		016	I - CRAVIT-ERSA FVG 313	2009	23/1		
		017	I - CRAVIT-ERSA FVG 314	2009	23/1		
		018	I - CRAVIT-ERSA FVG 315	2011	23/1		
		019	I - CRAVIT-ERSA FVG 316	2011	23/1		
		020	I - VCR 7	2013	2		
		021	I - VCR 500	2013	2		
		022	I - VITIS 9	2014	58		
046	CALABRESE N.	001	I - AM 39	1987	19/20	NERO D'AVOLA	
		002	I - AM 28	1990	19/20/22		
		003	I - Ampelos VCP 2	2009	60/68		
		004	I - Regione Sicilia 84	2011	84		
		005	I - VFP 12	2014	4		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
478	CESENESE NERO N.						
071	CROATINA N.	001	I - RAUSCEDO 2	1969	2	BONARDA *	* Esclusivamente per la designazione dei vini delle DOP Oltrepo Pavese e Colli Piacentini
		002	I - MI-CR 9	1976	7		
		003	I - MI-CR 10	1976	7		
		004	I - MI-CR 12	1976	7		
		005	I - PC-BO-1	1979	16		
		006	I - PC-BO-16	1979	16		
		007	I - CVT 38	2009	12/70/34		
		008	I - CVT 43	2009	12/70/34		
		009	I - Cro 2	2014	16/92		
		010	I - Cro 4	2014	16/92		
		011	I - Cro 5	2014	16/92		
073	DOLCETTO N.	001	I - RAUSCEDO 3	1969	2	ORMEASCO	
		002	I - CN 69	1980	12		
		003	I - CVT CN 22	1990	12		
		004	I - CVT AL 275	1990	12		
		005	I - AL-DO-67	1988	24		
		006	I - AL-DO-100	1988	24		
		007	I - CVT 8	2001	12		
		008	I - CVT 237	2001	12		
		009	I - CVT 167	2004	12		
		010	I - UNIMI-VITIS DOL VV901	2009	33/58		
		011	I - UNIMI-VITIS DOL VV910	2009	33/58		
		012	I - VCR 464	2009	2		
		013	I - VCR 466	2009	2		
		014	I - CVT 4	2009	12/70/34		
		015	I - CVT 64	2011	12/34		
		016	I - CVT N4	2014	12/76		
		017	I - CVT N5	2014	12/76		
		018	I - CVT P3	2014	12/76		
420	FAMOSO B.	001	I - Ampelos BS 1	2014	60/93		
479	FUMAT N.						

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
090	GAGLIOPPO N.	001	I - Librandi CVT 75	2014	12/95	MAGLIOPPO, MAGLIOCCO	
		002	I - Librandi CVT 80	2014	12/95		
		003	I - Librandi CVT 164	2014	12/95		
		004	I - Librandi CVT 165	2014	12/95		
474	GRAPPELLO RUBERTI N.						
099	GRECO NERO N.	001	I - Librandi CVT 38	2014	12/95	GRECO *, MAGLIOCCONE, GREGU NIEDDU	* Ai soli fini della designazione
		002	I - Librandi CVT 41	2014	12/95		
		003	I - Librandi CVT 48	2014	12/95		
		004	I - Librandi CVT 68	2014	12/95		
480	IASMA ECO 1 N.						
481	IASMA ECO 2 N.						
482	IASMA ECO 3 B.						
483	IASMA ECO 4 B.						
484	IRSAI OLIVER B.						
121	LAMBRUSCO VIADANESE N.	001	I - VCR 15	2003	2		
		002	I - VCR 12	2005	2		
		003	I - VCR 13	2005	2		
		004	I - Ampelos CNT 3	2009	78/79/60		
		005	I - Ampelos CNT 14	2009	78/79/60		
		006	I - Ampelos CNT 18	2009	78/79/60		
131	MALVASIA BIANCA DI CANDIA B.	001	I - RAUSCEDO 2	1969	2	MALVASIA *, MALVOISIE**, MALVOISIER**	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri.
		002	I - UBA 26/E	1996	11/35/36		
		003	I - UBA 26/F	1996	11/35/36		
		004	I - UNIMI-VITIS-MALB VV 200	2006	33/58		
		005	I - UNIMI-VITIS-MALB VV 222	2006	33/58		
		006	I - Ampelos TEA 26	2009	59/60		
		007	I - Ampelos TEA 27	2009	59/60		
485	MARSELAN N.						

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
150	MONTEPULCIANO N.	001	I - RAUSCEDO 7	1969	2		
		002	I - AP-MP1	1977	13		
		003	I - AP-MP3	1977	13		
		004	I - VCR 100	2002	2		
		005	I - UBA-RA MP 11	2002	11/47		
		006	I - UBA-RA MP 12	2002	11/47		
		007	I - UBA-RA MP 13	2002	11/47		
		008	I - UBA-RA MP 14	2002	11/47		
		009	I - TEA 5	2006	59/60		
		010	I - UNIMI-ASSAM MTP VV 301	2005	33/61		
		011	I - UNIMI-ASSAM MTP VV 312	2007	33/61		
		012	I - UNIMI-ASSAM MTP VV 321	2007	33/61		
		013	I - VCR 453	2007	2		
		014	I - VCR 454	2007	2		
		015	I - VCR 456	2007	2		
		016	I - VCR 462	2007	2		
		017	I - Ampelos TEA 21	2007	59/60		
		018	I - VCR 496	2009	2		
		019	I - VCR 498	2009	2		
		020	I - UBA-RA MP 33	2009	47/11/73/74		
		021	I - VCR 419	2013	2		
		022	I - Ampelos CNT 12	2014	78/60		
		023	I - Ampelos CNT 16	2014	78/60		
160	NEBBIOLO N.	001	I - RAUSCEDO 3 (Michet)	1969	2	SPANNA, CHIAVENNASCA PRUNENT *	* Ai soli fini della designazione dei vini per la DOP Valli Ossolane, provenienti da uve raccolte nella provincia di Verbania Cusio Ossola
		002	I - RAUSCEDO 6 (Chiavennasca)	1969	2		
		003	I - RAUSCEDO 1 (Lampia)	1969	2		
		004	I - CN 36	1980	12		
		005	I - CN 111	1980	12		
		006	I - CVT CN 142	1990	12		
		007	I - CVT CN 230	1990	12		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		010	I - CVT 63 (Michet)	2001	12		
		011	I - CVT 66 (Michet)	2001	12		
		012	I - CVT 71 (Michet)	2001	12		
		013	I - CVT 308 (Picotener)	2001	12		
		014	I - CVT 415 (Picotener)	2001	12		
		015	I - CVT 423 (Picotener)	2001	12		
		016	I - 12 (Chiavennasca)	2002	45/41		
		017	I - 21 (Chiavennasca)	2002	45/41		
		018	I - 34 (Chiavennasca)	2002	45/41		
		019	I - CVT 141	2003	12		
		020	I - CVT 180	2003	12		
		021	I CVT 185	2003	12		
		022	I - CVT 4	2004	12		
		023	I - VCR 430	2007	2		
		024	I - UNIMI-VITIS NEB VV1	2009	33/58		
		025	I - UNIMI-VITIS NEB VV10	2009	33/58		
		026	I - UNIMI-VITIS NEB VV11	2009	33/58		
		027	I - VCR 270 (Chiavennasca)	2009	2		
		028	I - VCR 275 (Chiavennasca)	2009	2		
		029	I - VCR 130	2009	2		
		030	I - VCR 135	2009	2		
		031	I - VCR 139	2009	2		
		032	I - VCR 172	2009	2		
		033	I - VCR 178	2009	2		
		034	I - VCR 278	2011	2		
		035	I - VCR 284	2011	2		
		036	I - VCR 372	2011	2		
		037	I - VCR 373	2011	2		
		038	I - CVT C2	2012	12/76		
		039	I - VCR 169	2013	2		
		040	I - VCR 186	2013	2		
		041	I - CVT E6	2014	12/76		
		042	I - CVT F6	2014	12/76		
		043	I - CVT G9	2014	12/76		
172	NOCERA N.	001	I - NV 1	2000	19/20		
		002	I - VFP 121	2014	4		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
486	PALAVA B.						
183	PECORELLO B.	001	I - Librandi CVT 6	2014	12/95		
185	PERRICONE N.	001	I - Perricone Regione Sicilia 7	2014	84/4	PIGNATELLO	
300	PIGNOLETTO B.	001	I - CAB 3	1994	8/34	GRECHETTO GENTILE, ALIONZINA GRECHETTO*	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP delle Provincie di Perugia, Terni e Viterbo
		002	I - CAB 5	1994	8/34		
		003	I - VCR 3	2009	2		
		004	I - VCR 433	2013	2		
487	REFOSCO BIANCO B.						
488	SAGRESTANA B.						
218	SANGIOVESE N.	001	I - RAUSCEDO 10 (Grosso Lamole)	1969	2	SANGIOVETO	
		002	I - RAUSCEDO 24 (Medio Predappio)	1969	2		
		003	I - SG 2 T	1976	8		
		004	I - SG 4 T	1976	8		
		006	I - SG 12 T	1976	8		
		007	I - PECCIOLI 1	1976	9		
		008	I - AP-SG 1	1977	13		
		009	I - AP-SG 2	1977	13		
		010	I - SS-F9-A5-48	1978	15		
		011	I - MONTALCINO 42	1980	9		
		012	I - CSV-AP-SG5	1990	13		
		013	I - FEDIT 20-CH	1990	42		
		014	I - FEDIT 21-CH	1990	3		
		015	I - FEDIT 22-CH	1990	3		
		016	I - VCR 4	1995	2		
		017	I - VCR 19	1995	2		
		018	I - UBA 74/C	1992	11/35/36		
		019	I - UBA 79/C	1992	11/35/36		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		020	I - VCR 5	1994	2		
		021	I - VCR 6	1994	2		
		022	I - VCR 30	1994	2		
		023	I - U.S. FI-PI 3	1994	9/15		
		025	I - U.S. FI-PI 172	1994	9/15		
		026	I - B-BS-11	1978	15		
		027	I - VCR 23	1995	2		
		028	I - BF 10	1996	6/7/27/28/33		
		029	I - BF 30	1996	6/7/27/28/33		
		030	I - TIN-10	1996	6/7/27/28/33		
		031	I - TIN-50	1996	6/7/27/28/33		
		032	I - JANUS-10	1996	6/7/27/28/33		
		033	I - JANUS-20	1996	6/7/27/28/33		
		034	I - VCR 16	1996	2		
		035	I - VCR 103	1996	2		
		036	I - UBA 63/F	1996	11/35/36		
		037	I - UBA 63/L	1996	11/35/36		
		038	I - VCR 102	1997	2		
		039	I - CCL 2000/1	1999	9/15/27/30		
		040	I - CCL 2000/2	1999	9/15/27/30		
		041	I - CCL 2000/3	1999	9/15/27/30		
		042	I - CCL 2000/4	1999	9/15/27/30		
		043	I - MI-BF-50	1999	7/33		
		044	I - MI-TIN-20	1999	7/33		
		045	I - MI-TIN-30	1999	7/33		
		046	I - MI-TIN-40	1999	7/33		
		047	I - C.FUTURO 1	2000	9/37/39		
		048	I - C.FUTURO 2	2000	9/37/39		
		049	I - C.FUTURO 3	2000	9/37/39		
		050	I - C.FUTURO 4	2000	9/37/39		
		051	I - VCR 106	2000	2		
		052	I - VCR 108	2000	2		
		053	I - Fedit 30 ESAVE	2000	3/32		
		054	I - Fedit 38 ESAVE	2000	3/32		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		055	I - VCR 105	2001	2		
		056	I - VCR 109	2001	2		
		057	I - VCR 116	2001	2		
		058	I - JANUS 50	2001	7/33		
		059	I - CSV - SG 4	2002	13		
		060	I - CSV - SG 6	2002	13		
		061	I - 9 ISV - CSV	2002	1/13		
		062	I - ISV RC 1	2002	1		
		063	I - ISV 2	2002	1		
		064	I - CCL 2000/5	2002	15/43/9/30/27		
		065	I - CCL 2000/6	2002	15/43/9/30/27		
		066	I - CCL 2000/7	2002	15/43/9/30/27		
		067	I - SG-CDO-4	2003	9/15/50		
		068	I - SG-CDO-6	2003	9/15/50		
		069	I - SG-P.A-1	2003	9/15/51		
		070	I - SG-P.A-8	2003	9/15/51		
		071	I - Fedit 2 ESAVE	2004	3/32		
		072	I - Agri 3	2005	9/15/56		
		073	I - Agri 45	2005	9/15/56		
		074	I - TEA 6	2005	59/60		
		075	I - VCR 207	2006	2		
		076	I - SA-PA-9	2006	15/9		
		077	I - VCR 209	2006	2		
		078	I - VCR 214	2006	2		
		079	I - VCR 218	2006	2		
		080	I - VCR 235	2006	2		
		081	I - VCR 237	2006	2		
		082	I - Agri 6	2007	9/15/56		
		083	I - Ampelos TEA 7	2007	59/60/9		
		084	I - Ampelos TEA 8	2007	59/60/9		
		085	I - Ampelos TEA 9	2007	59/60		
		086	I - Ampelos TEA 10 D	2007	59/60/65		
		087	I - Ampelos TEA 15	2007	59/60		
		088	I - UNIMI-VITIS SANG VV 101	2009	33/58		
		089	I - UNIMI-VITIS SANG VV 110	2009	33/58		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		090	I - SG - VITIS 1	2010	58		
		091	I - SG - VITIS 3	2010	58		
		092	I - CRA VIC BC SF6	2011	82/60/90/91		
		093	I - AGRI-100	2012	56/87/9/15/37		
		094	I - AGRI-200	2012	56/87/9/15/37		
		095	I - CHI 8	2012	87/9/37		
		096	I - CHI 10	2012	87/9/37		
		097	I - CHI 13	2012	87/9/37		
		098	I - CCL-2000/9	2012	30/87/9/15/37		
		099	I - CCL-2000/10	2012	30/87/9/15/37		
		100	I - FUTURO-352	2012	39/87/9/37		
		101	I - FUTURO-398	2012	39/87/9/37		
		102	I - SG-CDO-8	2012	50/87/9/15/37		
		103	I- PRU-RA	2012	40/87/9/15/37		
		104	I - S-PRU-WA	2012	40/87/9/15/37		
		105	I - SG-CAPSI-300	2013	42		
		106	I - SG-CAPSI-301	2013	42		
		107	I - G 76	2014	95		
		108	I - GM 1	2014	95		
		109	I - GM 32	2014	95		
		110	I - GCV 10	2014	95		
		111	I - GCV 12	2014	95		
235	TOCAI FRIULANO B.	001	I - RAUSCEDO 5	1969	2	FRIULANO*, TAI**, TUCHI'***	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP provenienti dalle uve raccolte nella regione Friuli Venezia Giulia ** Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti dalle uve raccolte nella regione Veneto *** Ai soli fini della designazione dei vini DOP ed IGP provenienti dalle uve raccolte nella regione Lombardia
		002	I - RAUSCEDO 14	1969	2		
		003	I - FEDIT 19 C.S.G.	1969	3		
		004	I - ISV-F 3	1990	1/23		
		005	I - ISV-F 6	1990	1/23		
		006	I - ISV-F 8	1990	1/23		
		008	I - VCR 9	1992	2		
		009	I - VCR 100	2001	2		
		010	I - VCR 33	2002	2		
		011	I - ERSA FVG 200	2006	23		
		012	I - ERSA FVG 201	2006	23		
		013	I - CRAVIT-ERSA FVG 202	2009	23/1		
		014	I - CRAVIT-ERSA FVG 203	2009	23/1		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
244	TREBBIANO TOSCANO B.	001	I - RAUSCEDO 4	1969	2	(025) BIANCAME B., PROCANICO, UGNI BLANC *	* Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
		002	I - SANTA LUCIA 30	1976	9		
		003	I - T-N-8	1978	15		
		004	I - CSV-AP TR 1	1990	13		
		005	I - CSV-AP TR 2	1990	13		
		006	I - FEDIT 28-CH	1990	3		
		007	I - FEDIT 29-CH	1990	3		
		008	I - S. LUCIA 12	1980	9		
		009	I - T 34 ICA-PG	1994	26		
		010	I - VCR 8	1995	2		
		011	I - ARSIAL-CRA 437	2009	1/63/72		
		012	I - ARSIAL-CRA 546	2009	1/63/72		
		013	I - UBA-RA TRT 8	2009	47/11/73/74		
		014	I - TRET VISP	2010	58/83		
		015	I - CRA VIC BC SF7	2011	82/60/90/91		
		016	I - TREB - SCOMAT – AG	2013	88/89/37		
		017	I - TREB - SCOMAT – H	2013	88/89/37		
		018	I - TREB - SCOMAT – R	2013	88/89/37		
		019	I - Ampelos TEA 31	2014	59/60		
		020	I - Ampelos TEA 32	2014	59/60		
248	UVA RARA N.	001	I - MI-UR-2	1976	7		
		002	I - 6-RA	1990	7/33		
		003	I - CVT 10	2006	12		
		004	I - CVT 15	2006	12		
		005	I - UR2	2014	16/92		
489	VERDEJO B.						
264	VESPOLINA N.	001	I - CVT 27	2003	12	UGHETTA	
		002	I - CVT 31	2003	12		
		003	I - uc103	2014	16/92		
		004	I - uc105	2014	16/92		
343	ZIBIBBO B.	001	I - Zibibbo Regione Sicilia 601	2014	84/4	MOSCATO D'ALESSANDRIA, MOSCATO*, MOSCATELLO*, MOSCATELLONE*	* Ai soli fini della designazione

SEZIONE II – vitigni ad uve da tavola

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà
741	IGF ONE N.					
742	IGF TWO B.					
743	IGF NINE Rs.					
744	IGF 68 175 Rs.					

SEZIONE IV - vitigni per portinnesto

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti
640	M 1					
641	M 4					
642	M 3					
643	M 4					
644	STAR 50	001	I - CAB 1	2014	8/60	
645	STAR 74	001	I - CAB 1	2014	8/60	

SEZIONE V – varietà destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti
801	ANDRE' N.	001	I - VCR 239	2011	2	
		002	I - VCR 240	2011	2	
		003	I - VCR 306	2013	2	
802	LIATIKO N.	001	I - VCR 295	2011	2	
803	LIMNIO N.	001	I - VCR 294	2011	2	
804	MANDILARI N.	001	I - VCR 290	2011	2	
		002	I - VCR 291	2011	2	
805	MOSCHOFILIERO N.	001	I - VCR 292	2011	2	
		002	I - VCR 293	2011	2	
808	MUSCAT MORAVSKY B.	001	I - VCR 568	2013	2	
809	NEUBURSKE B.	001	I - VCR 325	2013	2	
806	SVATOVA VRINECKE N.	001	I - VCR 225	2011	2	
807	VIDIANO B.	001	I - VCR 289	2011	2	

SEZIONE VI - elenco nuclei di premoltiplicazione viticola		
Codice	Denominazione nucleo di premoltiplicazione	Indirizzo
1	Nucleo di Premoltiplicazione Viticola dell'Emilia-Romagna “C. Naldi” c/o	CRPV - Filiera Viticola Via Tebano, 45 - 48018 FAENZA RA
2	Nucleo di Premoltiplicazione Viticola delle Marche c/o	ASSAM Via dell'Industria, 1 - 60027 OSIMO STAZIONE AN
3	Nucleo di Premoltiplicazione Viticola della Lombardia CI.VI.FRU.CE. “C. Gallini”	Via Riccagioia 27050 TORRAZZA COSTE PV
4	Nucleo di Premoltiplicazione Viticola del Piemonte CE.PRE.MA.VI. c/o	Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura Settore Colture Agrarie Corso Stati Uniti 21 - 10128 TORINO
5	Nucleo di Premoltiplicazione Viticola della Puglia c/o	CRSA Centro Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” Via Cisternino 281 - 70010 LOCOROTONDO BA
6	Nucleo di Premoltiplicazione Viticola della Sicilia c/o	Vivaio Federico Paulsen Centro Regionale per attività di vivaismo settore agricolo Via Roccazzo, 116 - 90137 PALERMO
7	Nucleo di Premoltiplicazione Viticola delle Venezie c/o	CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura Sede tecnica di Susegana Via Casoni 13/A - 31058 SUSEGANA TV
8	Nucleo di Premoltiplicazione Viticola della Toscana c/o	TOS.CO.VIT Associazione Toscana Costitutori Viticoli Via Vecchia di Marina, 6 - 56122 SAN PIERO A GRADO PI
9	Nucleo Campano di Premoltiplicazione del materiale vegetativo della vite di categoria base c/o	Regione Campania - SE.SI.R.CA. Centro Direzionale Isola A/6 - 80143 NAPOLI

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni		
Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
1	CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura	Viale XXVIII Aprile, 26 31015 CONEGLIANO TV
2	Vivai Cooperativi di Rauscedo	Via Udine, 39 33095 RAUSCEDO DI S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA
3	Sig. Giuseppe Tocchetti	Via Campolongo 42 35020 DUE CARRARE PD
4	Vivaio Federico Paulsen Centro Regionale per attività di vivaismo settore agricolo	Via A. Lo Bianco, 1 90144 PALERMO
5	Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg	39040 Vadena ORA BZ
6	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	Via E. Mach, 1 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE TN
7	Università degli Studi di Milano Istituto di Patologia Vegetale	Via Celoria, 2 20133 MILANO
8	Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Colture Arboree	Viale Fanin, 46 40127 BOLOGNA
9	Università degli Studi di Pisa - (DCDSL) Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose "G. Scaramuzzi"	Via del Borghetto, 80 56124 PISA
10	Dr. Gino Salvaterra	c/o Istituto Agrario di San Michele all'Adige Via E. Mach 1- 38010 S.MICHELE ALL'ADIGE TN
11	Università degli Studi di Bari - DIBCA Dipartimento di Biologia e Chimica Agro-forestale ed Ambientale	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
12	CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Unità Staccata di Grugliasco	Via L. da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
13	Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani"	Via Garibaldi s.n.c. 63100 ASCOLI PICENO
14	Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari	Via G. Mameli, 126/D 09123 CAGLIARI
15	Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze delle Produzioni vegetali, del Suolo e dell'Ambiente Agroforestale Sezione Coltivazioni Arboree	Vale delle Idee, 26 50019 SESTO FIORENTINO FI
16	Università Cattolica del "Sacro Cuore" Facoltà di agraria di Piacenza - Istituto di Fruttiviticoltura	Via Emilia Parmense, 84 29100 PIACENZA
17	Comitato Vitivinicolo Veronese	c/o Ispettorato Regionale Agricoltura Via Locatelli 1 – 37100 VERONA
18	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza	Corso Fogazzaro, 37 36100 VICENZA
19	Università degli Studi di Catania Istituto di Coltivazioni Arboree ed Istituto di Patologia Vegetale	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
20	Cantina sperimentale di Milazzo	Via XX Luglio s.n.c. 98057 MILAZZO ME
21	Veneto Agricoltura	Palazzo dell'Agricoltura - Viale dell'Università, 14 35020 LEGNARO PD
22	Cantina sperimentale di Noto	Largo Pantheon, 1 96017 NOTO SR
23	ERSA - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia	Via Montesanto, 15/6 34170 GORIZIA
24	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria	c/o Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura Settore produzione agricola Corso Stati Uniti, 21 - 10128 TORINO
25	Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei e Dipartimento di Patologia Vegetale	Via E. De Nicola 07100 SASSARI
26	Università degli Studi di Perugia Istituto di Coltivazioni Arboree	Fraz. San Pietro 06121 PERUGIA
27	Regione Toscana Assessorato Agricoltura	Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE
28	Soc. Banfi S.p.A.	S. Angelo Scalo 53024 MONTALCINO SI
29	Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia	Viale Bornata, 65 25123 BRESCIA
30	Consorzio Vino Chianti Classico	Via Scopeti, 155 – Sant'Andrea in Percussina 50026 S. CASCIANO VAL DI PESA FI
31	Regione Campania – Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione e Ricerca	Centro Direzionale Isola A/6 80143 NAPOLI
32	C.R.P.V. - Centro Ricerche Produzioni Vegetali	Via Vicinale Monticino 1965 47020 DIEGARO DI CESENA FC

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni		
Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
33	Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Produzione Vegetale (Di.Pro.Ve) - Sez di Coltivazioni Arboree	Via Celoria, 2 20133 MILANO
34	Università degli Studi di Bologna - DI.S.T.A. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali	Viale Fanin, 42 40127 BOLOGNA
35	Università degli Studi di Bari - D.S.P.V. Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
36	Università degli Studi di Bari Istituto di Tecnologie dei Prodotti Agroalimentari	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
37	ARSIA - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale	Via Pietrapiana, 30 50121 FIRENZE
38	Università degli Studi di Catania Dipartimento di scienze e tecnologie fitosanitarie	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
39	Consorzio Vino Chianti	Lungarno Corsini, 4 50144 FIRENZE
40	Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano	Piazza Grande, 7 53045 MONTEPULCIANO SI
41	Regione Lombardia Direzione Agricoltura	P.zza IV Novembre, 5 20124 MILANO
42	Consorzio Agrario di Siena	Via Pianigiani 9 53100 SIENA
43	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biotecnologie Agrarie	Via G. Donizetti, 6 50144 FIRENZE
44	Consorzio della denominazione San Gimignano	Villa della Rocca 53037 SAN GIMIGNANO SI
45	Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori, Sondrio	Via Valeriana 32 23100 SONDRIO
46	ARUSIA - Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura	Via Fontivegge, 51 06124 PERUGIA
47	ARSSA - Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo in Abruzzo	Piazza Torlonia, 91 67051 AVEZZANO AQ
48	Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC	Via Ludovico Ariosto, 67 60030 (Loc. Moie) MAIOLATI SPONTINI AN
49	Azienda Val di Maggio Arnaldo Caprai Società à Agricola s.r.l.	Località Torre di Montefalco 06036 MONTEFALCO PG
50	Col d'Orcia s.r.l. Società Agricola	Via Giuncheti 53020 SANT'ANGELO IN COLLE SI
51	Progetto Agricoltura s.r.l.	Via Gramsci, 140 52025 MONTEVARCHI AR
52	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lecce	Viale Gallipoli 39 73100 LECCE
53	Institut Agricole Régional	Reg. La Rochére 1/A 11100 AOSTA
54	Sig. Umberto Angelini	Località Renzon 37013 CAPRINO VERONESE VR
55	Donninelli Vivai Piante	Via S. Maria, 39 60020 CASTELFERRETTI AN
56	Agriserv s.r.l.	Via dell'Artigianato, 21 53011 CASTELLINA IN CHIANTI SI
57	Azienda Agricola Vivaistica Piante Mediterranee di Guido Dr. Giuseppe	Via San Nicola 78 73100 LECCE
58	Vitis Rauscedo Società Cooperativa Agricola	Via Richinvelda 45 33095 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN
59	Vivaio ENOTRIA s.s.	Via Campagnole 2 31050 CAVASAGRA DI VEDELAGO TV
60	C.I.V.V. AMPELOS	Via Tebano 45 48018 FAENZA RA
61	ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche	Via dell'Industria, 1 60026 OSIMO STAZIONE AN
62	Provincia di Grosseto - Dip. Attività Produttive, Lavoro e Società - Settore Sviluppo Rurale e Attività Produttive	Via Pietro Micca 39 58100 GROSSETO
63	CRA-ENC Unità di ricerca per le produzioni enologiche dell'Italia centrale	Via Cantina Sperimentale 1 00049 VELLETRI RM
64	CRA-PAV Centro di ricerca per la patologia vegetale	Via C. G. Bertero 22 00156 ROMA

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni		
Codice	**Denominazione proponente**	**Indirizzo**
65	DALMONTE GUIDO E VITTORIO s.s. Società Agricola	Via Casse, 1 48013 BRISIGHELLA RA
66	Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia"	Via Cisternino, 281 70010 LOCOROTONDO BA
67	CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo	Via Ceglie, 9 70010 VALENZANO BA
68	Vivai Cooperativi di Padergnone	Via Barbazan, 13 38070 PADERGNONE TN
69	Az. Agr. Vivaistica Viticola Longobardi Antonio	Via Mangia, 29 73020 SERRANO DI CARPIGNANO SALENTINO LE
70	Università degli Studi di Torino - Facoltà di Agraria - Di.Va.P.R.A. Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali	Via Leonardo da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
71	CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Sezione di Bari c/o Dipartimento Protezione Piante e Microbiologia applicata	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
72	ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio	Via R. Lanciani, 38 00162 ROMA
73	Università degli Studi di Foggia Dipartimento di Scienze Agroambientali Chimica e Difesa Vegetale	Via Napoli, 25 71100 FOGGIA
74	C.Ri.V.E.A. - Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo	Via S. Giacomo, 1 66010 MIGLIANICO CH
75	Istituto Regionale della Vite e del Vino	Via Libertà, 66 90143 PALERMO
76	Centro Sperimentale Vitivinicolo Regionale "Tenuta Cannona"	Loc. Cannona, 518 15071 CARPENETO AL
77	Consorzio Tutela Gavi	Corte Zerbo, 27 15066 GAVI AL
78	Vivai Cantone di Gandini Ercolano e Domenico	Strada dei Colli Sud 46040 MONZAMBANO MN
79	Università di Verona Dipartimento Scienze, Tecnologie e Mercati della Vite e del Vino	Villa Lebrecht - Viale della Pieve, 70 37029 SAN FLORIANO VR
80	Regione Puglia - Assessorato Agricoltura	Lungomare Nazario Sauro, 47 70121 BARI BA
81	Università degli Studi della Tuscia Dipartimento di Produzione Vegetale	Via San Camillo de Lellis 01100 VITERBO VT
82	CRA-VIC Unità di Ricerca per la Viticoltura	Via Romea, 53 52100 AREZZO AR
83	Società Agricola Spiazzi Vivai di Spiazzi Carlo e Gianfranco S.S.	Via Tacconi, 3 37010 PASTRENGO VR
84	Regione Siciliana - Assessorato Risorse Agricole e Alimentari	Viale della Regione Siciliana, 4600 90145 PALERMO
85	Università degli Studi di Palermo Dipartimento Demetra - Colture Arboree	Viale delle Scienze, Edificio 4 90128 PALERMO
86	Associazione Florovivaisti Trentini (A.FLO.VI.T.) Sezione A.V.I.T.	Via Guardini, 73 38100 TRENTO
87	TOS.CO.VIT. Associazione Toscana Costitutori Viticoli	Via Vecchia di Marina, 6 56122 SAN PIERO A GRADO PI
88	Scomat s.c.r.l. - Società Cooperativa per la Valorizzazione dei Prodotti Agricoli	Via De' Serragli, 133 50124 FIRENZE
89	Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e dell'Ambiente Agroforestale Sezione di "Coltivazioni Arboree" -	Via delle Idee, 30 50019 SESTO FIORENTINO FI
90	Azienda Agricola Vivai Viti Bianchi Carla	Via Aurelia, 297 55041 LIDO DI CAMAIORE LU
91	Azienda Agricola Vivai Signorini Franco	Via di Borra, 3 56043 LORENZANA PI
92	ERSAF Lombardia - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	Via Pola, 12 20124 MILANO MI
93	Vivai Baldi Stefano	Via Paradosso, 2 48012 BAGNACAVALLO RA
94	Pépinières Guillaume	70700 CHARCENNE - FRANCE
95	Azienda Librandi Antonio & Nicodemo S.p.A.	SS 106 Contrada S. Gennaro 88811 CIRO' MARINA KR
96	Vivai Sommadossi Silvano ed Enzo s.s soc. ag.	Via Barbazan, 37 38070 PADERGNONE TN

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

14A04111

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 maggio 2014.

Approvazione delle modifiche urgenti alla disciplina del mercato del gas naturale, allegata al decreto 6 marzo 2013.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, (di seguito: legge n. 99/09) recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» che prevede che la gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che la organizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza e che la disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito «Autorità»);

Visto l'art. 30, comma 2, della legge n. 99/09 che prevede che «Il Gestore del mercato elettrico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico»;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013 recante: «Approvazione della Disciplina del mercato del gas naturale» (nel seguito «Disciplina») ed in particolare l'art. 1, comma 2 che prevede che le successive eventuali modifiche non sostanziali alla Disciplina sono approvate ai sensi degli articoli 3.5 e 3.6 della medesima Disciplina;

Visti i commi 3.5 e 3.6 della citata Disciplina che prevedono rispettivamente che:

il Gestore dei mercati energetici (nel seguito "GME") predispone le proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità;

la procedura di cui al precedente comma - non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione, sentita l'Autorità. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet;

Viste:

la lettera del GME del 12 agosto 2013, n. P0009178-02, al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con la quale sono state trasmesse le modifiche urgenti alla Disciplina ai sensi dell'art. 3, comma 3.6 della medesima Disciplina;

la lettera del 10 settembre 2013 n. 0017872 del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con la quale è stato richiesto all'Autorità il parere in merito alle modifiche urgenti alla Disciplina di cui al precedente alinea;

la deliberazione dell'Autorità del 6 dicembre 2013 n. 616/2013/R/GAS recante «Approvazione dei corrispettivi per l'anno 2014 per la partecipazione alla piattaforma per il bilanciamento di merito economico del gas naturale e del contributo previsto dalla disciplina del mercato del gas» con la quale, fra l'altro, è stato espresso il parere favorevole al Ministro dello Sviluppo Economico in relazione alle modifiche urgenti alla Disciplina di cui ai precedenti alinea;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle modifiche urgenti alla Disciplina

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3.6 della Disciplina sono approvate le modifiche alla Disciplina medesima.

2. La Disciplina modificata è allegata al presente decreto pubblicato sul sito internet del Ministero, e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Il GME dà tempestiva comunicazione dell'approvazione di cui al comma 1 mediante avviso sul proprio sito internet.

Art. 2.

Disposizioni finali, entrata in vigore

1. Il presente decreto è notificato al GME per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

AVVERTENZA:

La Disciplina modificata allegata, citata nell'art. 1 comma 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del DM 21 maggio 2014 - non pubblicata in Gazzetta Ufficiale *è pubblicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Normativa/DecretiMinisteriali.*

14A04182

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5° e 6°, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese sono state cancellate dal Registro degli Assegnatari dei marchi identificativi in quanto non hanno rinnovato la concessione del marchio per l'anno 2013 (art. 7, comma 4°, del D. Lgs 251/1999).

Nella stessa tabella viene riportato anche:

• il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le stesse imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attività;

• il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le imprese non hanno restituito alla Camera di Commercio.

I punzoni delle imprese elencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione, restituiti alla Camera di Commercio di Vicenza sono stati tutti deformati.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1° dell'art. 25 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251).

ragione sociale	sede legale (provincia di Vicenza)	numero marchio	numero e data provvedimento di cancellazione	totale punzoni smarriti	totale punzoni non restituiti
Argenterie Vicentine S.R.L.	Via F. Filzi, 51 Creazzo	230	28 del 03/04/2014	0	14
Bottene Snc di Bottene Italo e da Balcon Gabriella	Via Saviabona, 111 Monticello Conte Otto	902	31 del 03/04/2014	0	27
Blo' S.R.L	Via Saviabona, 106/E Frazione Cavazzale Monticello Conte Otto	1022	30 del 03/04/2014	4	6
Il Crogiolo Snc Di Testa Andrea e Bortoli Franco – in liquidazione	Piazza delle Erbe, 19 Vicenza	1233	33 del 03/04/2014	0	2
Seven S.R.L. Unipersonale – in liquidazione	Via Alberto Mario, 11 Vicenza	2430	34 del 03/04/2014	0	4
Fa.Ma. Argento S.R.L. – in liquidazione	Strada Statale Marosticana , 81 Frazione Povolaro Dueville	2619	27 del 03/04/2014	0	0
Galvanolinea di Pozza Fabio	Piazza Carli, 70 Montecchio Maggiore	2637	29 del 03/04/2014	0	2
Motiv S.R.L	Corso Palladio, 131 Vicenza	2660	32 del 03/04/2014	0	2

14A04147

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 maggio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3862
Yen	142,06
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,444
Corona danese	7,4641
Lira Sterlina	0,82140
Fiorino ungherese	307,07
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2035
Nuovo leu romeno	4,4348
Corona svedese	9,0246
Franco svizzero	1,2189
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2355
Kuna croata	7,6045
Rublo russo	49,6500
Lira turca	2,9152
Dollaro australiano	1,4971
Real brasiliano	3,0894
Dollaro canadese	1,5200
Yuan cinese	8,6772
Dollaro di Hong Kong	10,7465
Rupia indonesiana	15952,49
Shekel israeliano	4,7911
Rupia indiana	83,4964
Won sudcoreano	1428,24
Peso messicano	18,0622
Ringgit malese	4,5218
Dollaro neozelandese	1,6026
Peso filippino	61,656
Dollaro di Singapore	1,7375
Baht tailandese	44,852
Rand sudafricano	14,5430

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A04176

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 maggio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3874
Yen	141,44
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,436
Corona danese	7,4639
Lira Sterlina	0,82293
Fiorino ungherese	308,09
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2087
Nuovo leu romeno	4,4402
Corona svedese	9,0844
Franco svizzero	1,2174
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2605
Kuna croata	7,5965
Rublo russo	49,7115
Lira turca	2,9132
Dollaro australiano	1,4975
Real brasiliano	3,0909
Dollaro canadese	1,5242
Yuan cinese	8,6645
Dollaro di Hong Kong	10,7557
Rupia indonesiana	15980,13
Shekel israeliano	4,7984
Rupia indiana	83,3800
Won sudcoreano	1427,24
Peso messicano	18,0938
Ringgit malese	4,5177
Dollaro neozelandese	1,5996
Peso filippino	61,739
Dollaro di Singapore	1,7343
Baht tailandese	44,882
Rand sudafricano	14,5833

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A04177

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 maggio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3945
Yen	141,89
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,438
Corona danese	7,4641
Lira Sterlina	0,82115
Fiorino ungherese	307,03
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2019
Nuovo leu romeno	4,4420
Corona svedese	9,0666
Franco svizzero	1,2169
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2420
Kuna croata	7,5863
Rublo russo	49,4230
Lira turca	2,9183
Dollaro australiano	1,4932
Real brasiliano	3,1202
Dollaro canadese	1,5232
Yuan cinese	8,6829
Dollaro di Hong Kong	10,8103
Rupia indonesiana	16059,02
Shekel israeliano	4,8068
Rupia indiana	83,8060
Won sudcoreano	1431,82
Peso messicano	18,1675
Ringgit malese	4,5377
Dollaro neozelandese	1,5909
Peso filippino	61,729
Dollaro di Singapore	1,7387
Baht tailandese	45,094
Rand sudafricano	14,6440

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A04178

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 maggio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3927
Yen	141,68
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,412
Corona danese	7,4641
Lira Sterlina	0,82070
Fiorino ungherese	305,90
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1998
Nuovo leu romeno	4,4295
Corona svedese	9,0497
Franco svizzero	1,2186
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2235
Kuna croata	7,5863
Rublo russo	49,1860
Lira turca	2,9133
Dollaro australiano	1,4909
Real brasiliano	3,1037
Dollaro canadese	1,5164
Yuan cinese	8,6833
Dollaro di Hong Kong	10,7957
Rupia indonesiana	16120,38
Shekel israeliano	4,8047
Rupia indiana	83,6525
Won sudcoreano	1424,96
Peso messicano	18,1319
Ringgit malese	4,5228
Dollaro neozelandese	1,6035
Peso filippino	61,711
Dollaro di Singapore	1,7396
Baht tailandese	45,101
Rand sudafricano	14,6360

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A04179

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 maggio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3953
Yen	141,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,403
Corona danese	7,4638
Lira Sterlina	0,82330
Fiorino ungherese	304,17
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1932
Nuovo leu romeno	4,4373
Corona svedese	9,0439
Franco svizzero	1,2178
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1780
Kuna croata	7,5880
Rublo russo	48,9550
Lira turca	2,8975
Dollaro australiano	1,4857
Real brasiliano	3,0902
Dollaro canadese	1,5175
Yuan cinese	8,6891
Dollaro di Hong Kong	10,8159
Rupia indonesiana	16100,46
Shekel israeliano	4,8100
Rupia indiana	83,6385
Won sudcoreano	1426,66
Peso messicano	18,0859
Ringgit malese	4,5357
Dollaro neozelandese	1,6122
Peso filippino	61,316
Dollaro di Singapore	1,7397
Baht tailandese	45,326
Rand sudafricano	14,4660

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A04180

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 maggio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3781
Yen	140,14
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,392
Corona danese	7,4640
Lira Sterlina	0,81725
Fiorino ungherese	303,98
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1823
Nuovo leu romeno	4,4298
Corona svedese	9,0189
Franco svizzero	1,2186
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1370
Kuna croata	7,5863
Rublo russo	48,5270
Lira turca	2,8662
Dollaro australiano	1,4714
Real brasiliano	3,0506
Dollaro canadese	1,4925
Yuan cinese	8,5821
Dollaro di Hong Kong	10,6826
Rupia indonesiana	15841,14
Shekel israeliano	4,7598
Rupia indiana	82,7205
Won sudcoreano	1413,41
Peso messicano	17,8653
Ringgit malese	4,4492
Dollaro neozelandese	1,5957
Peso filippino	60,161
Dollaro di Singapore	1,7215
Baht tailandese	44,934
Rand sudafricano	14,2775

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A04181

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al merito dell'Esercito

Con il decreto del Ministro della Difesa n. 1154 in data 5 settembre 2013, al Colonnello Luca Appolloni, nato il 1° febbraio 1966 a Pisa, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: "Comandante del reggimento Genio Ferrovieri, motivato da uno straordinario spirito d'iniziativa, già nelle primissime ore della seconda ondata sismica che ha funestato l'Emilia Romagna, organizzava la tempestiva movimentazione del convoglio ferroviario di pronto intervento, con il quale forniva un fondamentale supporto logistico per circa un centinaio di sfollati. Nel contempo, coordinando l'operato del proprio personale, si prodigava con immediatezza ed estrema perizia nella messa in sicurezza e rimozione di complesse strutture pericolanti, ponendo in atto tutte le predisposizioni necessarie per la salvaguardia delle vite umane ed il graduale ritorno alla normalità. Esempio di preclare virtù militari che ha contribuito a elevare il prestigio dell'Esercito Italiano". Castel Maggiore (BO), maggio – luglio 2012.

Con il decreto del Ministro della Difesa n. 1155 in data 5 settembre 2013, al Colonnello Tumminia Salvatore, nato il 27 marzo 1965 a Brescia, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito, con la seguente motivazione: Comandante di reggimento, con un preavviso di sole 24 ore schierava un raggruppamento d'intervento di circa 300 uomini, dirigendo e coordinando mirabilmente e con estrema perizia tutte le attività connesse al tempestivo soccorso delle popolazioni colpite dal sisma in Emilia Romagna nel maggio – giugno 2012. Immediatamente coinvolto dalle incalzanti attività operative e logistiche dettate dall'emergenza post-terremoto, dimostrava non comuni capacità di comando, impiegando il personale con straordinaria efficacia e contribuendo in maniera determinante al soccorso della popolazione colpita dall'evento calamitoso e al ripristino delle condizioni di sicurezza. Splendida figura di Ufficiale e Comandante che con il suo operato ha dato lustro alla Forza Armata". Poggio Renatico (FE), giugno – luglio 2012.

Con il decreto del Ministro della Difesa n. 1156 in data 27 agosto 2013, al Tenente Colonnello Filippo Gabriele, nato il 20 luglio 1969 a Isola del Liri (FR), è stata concessa la croce di bronzo con la seguente motivazione: "Comandante della "Task Force – Engineer Battalion" in Libano, nell'ambito dell'Operazione "Leonte 10", chiamato a operare in un contesto caratterizzato da una forte incertezza istituzionale e da una crescente minaccia terroristica, presentava in ogni circostanza la propria unità superbamente amalgamata e addestrata per assolvere pienamente le innumerevoli e delicate incombenze operative della missione. Comandante carismatico, si distingueva per la straordinaria perizia e l'indiscusso coraggio, dirigendo in prima persona rischiose operazioni di sminamento che consentivano, in tempi estremamente serrati, la perfetta bonifica di svariati corridoi, contribuendo fattivamente al delicato processo di definizione della "Blue Line"". Shama (Libano), 9 maggio – 5 novembre 2011.

Con il decreto del Ministro della Difesa n. 1081 del 12 marzo 2012 al Capitano Sabatino Giuseppe, nato il 28 giugno 1977 a Caltagirone (CT), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: "Comandante di compagnia bersaglieri impiegata nel teatro operativo afghano, durante un'operazione dispiegava in modo mirabile la sua unità, garantendo la sicurezza di una zona di atterraggio per elicotteri delle forze speciali. Alla testa del dispositivo terrestre evitava, con sagacia e perizia, tutti i punti di possibile minaccia, contrattaccando sul fianco gli insorti e costringendoli alla fuga. Esemplare figura di comandante, contribuiva a conferire lustro all'Esercito italiano nel contesto internazionale". Valle di Zirkho (Afghanistan), gennaio 2010.

Con il decreto del Ministro della Difesa n. 1082 in data 12 marzo 2012 al Capitano Salvemini Massimo, nato l'8 settembre 1979 a Bari, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: "Comandante di compagnia della "Task force – Sud" nell'ambito dell'operazione ISAF, veniva impegnato nelle operazioni a maggiore valenza. Durante un pattugliamento, interveniva in soccorso alle forze di sicurezza afghane cadute in un'imboscata presso un centro abitato, dirigendo brillantemente le unità alle proprie dipendenze e, con efficace manovra di aggiramento, contrattaccava le forze avversarie costringendole alla fuga. Giovane comandante carismatico che ha contribuito a elevare il prestigio dell'Esercito italiano nel contesto internazionale". Farah (Afghanistan), 25 marzo 2010.

Con il decreto del Ministro della Difesa n. 1078 in data 12 marzo 2012 al Tenente Trastus Nicola, nato il 28 maggio 1982 a Cagliari, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: "Comandante di plotone genio, conduceva in modo ardito e intelligente la rischiosa attività di bonifica di ordigni esplosivi presso una base operativa avanzata. In una occasione, perveniva al ritrovamento di un potente ordigno esplosivo improvvisato e, scongiurando un attentato alle forze di coalizione, dimostrava elevata professionalità e un eccezionale senso di responsabilità. Il suo efficace e impeccabile operato garantiva la quotidiana libertà d'azione al battaglione di manovra. Fulgido esempio di ufficiale, con la sua professionalità contribuiva in ogni circostanza al conseguimento degli obiettivi dell'operazione, dando lustro all'Esercito in ambito internazionale". Kabul (Afghanistan), 11 maggio – 31 ottobre 2009.

Con il decreto del Ministro della Difesa n. 1035 del 15 marzo 2011 al Sergente La Piscopia Fabrizio, nato il 7 marzo 1975 a Milano, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: "Comandante di squadra sanità, nel corso di un'aggressione a fuoco perpetrata da forze ostili, interveniva prontamente con coraggio, professionalità e determinazione, prestando soccorso a quattro componenti delle forze di sicurezza afghane colpiti. Grazie al suo provvidenziale intervento, i feriti, uno dei quali affetto da grave emorragia che avrebbe potuto rivelarsi fatale, venivano immediatamente stabilizzati e subito evacuati" Surobi (Kabul, Afghsnistan), 22 marzo 2008.

Con il decreto del Ministro della Difesa n. 1171 in data 7 ottobre 2013, al Sergente Pasqualino Salaris, nato il 1° febbraio 1974 ad Alghero (SS), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: "Comandante di squadra Genio Guastatori in assetto di ricognizione, nonostante i ripetuti attacchi subiti durante un'operazione nell'area di Warya, garantiva ininterrottamente, con estrema perizia, la bonifica e il controllo dell'itinerario percorso delle forze amiche. Sprezzante del pericolo, si disponeva con il proprio mezzo davanti ai vari nuclei in movimento, assicurando l'incolumità del personale. Sottufficiale del genio che ha dato ulteriormente lustro e prestigio all'Esercito Italiano e al Paese nel contesto internazionale". Warya (Afghanistan), 22 – 25 novembre 2011.

Con il decreto del Ministro della Difesa n. 1087 in data 12 marzo 2012 al Primo Caporal Maggiore Agostinelli Sergio, nato il 27 settembre 1979 a Baden (Svizzera), è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: "Mentre effettuava con la propria squadra un servizio di scorta a bordo di un mezzo militare, subiva un proditorio attacco portato con l'impiego di un'autobomba di potenza eccezionale. Benché ferito e stordito dagli effetti dell'esplosione, coordinava prontamente le misure di protezione dei commilitoni che nel frattempo erano appiedati. Senza esitare, si portava nei pressi di un secondo veicolo coinvolto nell'attacco, prodigandosi nell'impedire eventuali gesti di sciacallaggio. Splendido esempio di paracadutista che, con somma perizia, spiccato senso del dovere e ardito spirito di sacrificio, portava lustro alla Forza armata". Kabul (Afghanistan), 17 settembre 2009.

Con il decreto del Ministro della Difesa n. 1089 in data 12 marzo 2012, al Primo Caporal Maggiore Cecere Cosimo, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: "Più volte fatto segno a fuoco durante proditorie imboscate, con la mitragliatrice di bordo neutralizzava le sorgenti di fuoco avversarie. Nel corso di un movimento notturno con il proprio plotone, veniva attaccato da più direzioni. Impavido e determinato, reagiva al fuoco ed esponendosi a gravi rischi impediva alle forze ostili di portare a termine l'attacco. Successivamente, durante le operazioni di ripiegamento, veniva sbalzato fuori dal veicolo sul quale si trovava e, benché ferito, riprendeva da terra, con audacia, l'azione di fuoco con l'arma individuale fino alla completa neutralizzazione della minaccia. Mirabile esempio di professionalità, sprezzo del pericolo e somma perizia, dava lustro e prestigio all'Esercito italiano". Valle di Musahj (Afghanistan), 8 – 22 giugno 2009.

Con il decreto del Ministro della Difesa n. 1088 del 12 marzo 2012, al Primo Caporal Maggiore Buscemi Daniele, nato il 27 settembre 1983 a Messina, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: "Mentre effettuava con la propria squadra, a bordo di un mezzo militare, la ricognizione e la bonifica di un posto di osservazione, veniva investito dall'esplosione di un ordigno improvvisato che ne causava la distruzione e il ribaltamento. Nonostante le ferite riportate, usciva dal veicolo e si adoperava immediatamente, sprezzante del pericolo, a soccorrere gli altri commilitoni, ponendo in sicurezza l'area per il successivo arrivo della forza di reazione rapida. Splendido esempio di paracadutista, con somma perizia, spiccato senso del dovere e ardito spirito di sacrificio portava lustro alla Forza Armata". Chahar Asiab (Afghanistan), 22 giugno 2009.

Con il decreto del Ministro della Difesa n. 1083 in data 12 marzo 2012 al Caporal Maggiore Capo Fioraso Felice, nato il 10 giugno 1980 a Galatina (LE), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: “Al rientro da un'importante operazione, veniva fatto oggetto di attacco con un ordigno esplosivo improvvisato, che provocava lo sbalzo a diversi metri del veicolo su cui si trovava, rendendo impossibile l'apertura dei portelloni dall'interno. Al sopraggiungere dei soccorritori, dimostrando sprezzo del pericolo e rarissime virtù militari, contribuiva a portare in salvo il suo equipaggio. Chiaro esempio di spiccato coraggio e rara perizia, esaltava il prestigio dell'Esercito italiano”. Herat (Afghanistan), 3 febbraio 2010.

Con il decreto del Ministro della Difesa n. 1084 del 12 marzo 2012 al Caporal Maggiore Capo Madonna Paolo, nato il 5 novembre 1974 a Maddaloni (CE), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: “Capo scorta del comandante della “Joint Task Force – Lebanon”, nell'ambito dell'operazione “Leonte 3”, altamente motivato, evidenziava coraggio e non comune capacità di comando, anche in situazioni di particolare e prolungato impiego, in un contesto operativo caratterizzato da difficili condizioni ambientali. In un clima di forti tensioni locali e di potenziale confronto armato tra forze in disputa, con altissimo senso del dovere e cosciente sprezzo del pericolo consentiva al comandante del contingente di effettuare movimenti in una cornice di massima sicurezza. Brillante esempio di soldato, contribuiva ad accrescere l'efficienza ed il prestigio dell'Esercito italiano nel contesto multinazionale”. Shama (Libano), maggio – novembre 2010.

Con il decreto del Ministro della Difesa n. 1085 in data 12 marzo 2012, al Caporal Maggiore Scelto La Manna Salvatore, nato il 19 gennaio 1981 a Palermo, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: “Bersagliere conduttore impiegato nell'operazione “Leonte”, dimostrava in ogni occasione somma perizia e qualità umane e militari di altissimo pregio. Considerato da superiori e colleghi tra i più abili ed esperti conduttori del proprio reggimento, nonché profondo conoscitore del territorio, concorreva in maniera efficace all'attività operativa, individuando gli itinerari più sicuri. Con generoso slancio, si prodigava anche per migliorare le conoscenze dei commilitoni più giovani rinunciando spesso ai turni di riposo. In occasione di un movimento, accortosi delle difficili condizioni del terreno, faceva rientrare prontamente il mitragliere all'interno del veicolo, garantendone l'incolumità dagli effetti di un successivo incidente, in conseguenza del quale egli stesso subiva l'amputazione dell'arto inferiore sinistro. Ammirevole figura di graduato che, per coraggio e altruismo, dava lustro all'Esercito”. Ma'rakah (Libano), 16 aprile – 31 luglio 2009.

14A04133

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Estratto del D.D. 3 giugno 2014 di revoca del D.D. 26 maggio 2014, di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti pubblicati nell'avviso del 31 gennaio 2014.

È revocato il D.D. 26 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2014, nella parte in cui dispone il trasferimento del notaio Sanseverino Maria Francesca alla sede di Napoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola);

Il notaio Cante Mariarosaria, con sede in Minturno (d.n. di Latina) è trasferito alla sede di Napoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti a pena di decadenza.

14A04277

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Biofast La» 150 mg/ml sospensione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti.

Estratto del provvedimento n. 414 del 6 maggio 2014

Medicinale veterinario “BIOFAST LA” 150 mg/ml sospensione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti -

Confezioni:

- 019 Flacone da 100 ml
- 021 Flacone da 250 ml
- 033 Scatola con 6 flaconi da 250 ml
- 045 Flacone da 500 ml

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Co Down, Irlanda del Nord, BT35 6JP

Modifica: Variazione di tipo IA: B.II.e.2 *a)* – Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito. Rafforzamento dei limiti delle specifiche.

Variazione di tipo IA: B.II.e.7 *a)* – Modifica del fornitore di elementi o di dispositivi di confezionamento (quando sono menzionati nel fascicolo). Soppressione di un fornitore.

Variazione di tipo IB: B.II.f.1 *d)* – Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito.

Si accettano le variazioni di tipo IA indicate in oggetto, come di seguito descritte:

- passaggio dai flaconi di vetro di tipo III a flaconi di vetro di tipo II ed integrazione delle specifiche dimensionali dei tre flaconi (100 ml, 250 ml e 500 *ml)* così come indicato nella Sezione 2C3 aggiornata del dossier, riportata nell'Application Form allegato alla notifica. Per effetto di tali variazioni al punto 6.5 dell'RCP la frase “Flacone di vetro ambrato da 100, 200 o 500 ml , classe idrolitica III, con tappo in gomma sterile e capsula in alluminio” viene sostituita dalla frase “Flacone di vetro incolore da 100, 250 o 500 ml, classe idrolitica II, con tappo in gomma sterile e capsula in alluminio”;

- soppressione dei seguenti fornitori dei flaconi di vetro (in quanto non richiesti dalla normativa vigente): Aluglas; SGD, France;

Si autorizza la variazione di tipo IB indicata in oggetto relativa alla modifica delle condizioni di stoccaggio Per effetto di tale variazione al punto 6.4 dell'RCP la frase “Conservare a temperatura ambiente” viene sostituita con la frase “Non conservare a temperatura superiore a 25° C”. La stessa modifica viene apportata al punto 11 del foglietto illustrativo, al punto 11 dell'etichetta esterna e al punto 11 dell'etichetta interna.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato alla ditta interessata.

14A04105

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rilexine Appetibile 75 mg, 300 mg, 600 mg», compresse per cani e gatti.

Estratto del provvedimento n. 416 del 7 maggio 2014

Medicinale veterinario RILEXINE APPETIBILE 75 mg, 300 mg, 600 mg, compresse per cani e gatti

Confezioni:

- scatola 14 compresse da 75 mg A.I.C. numero 103759015
- scatola 140 compresse da 75 mg A.I.C. numero 103759027
- scatola 7 compresse da 75 mg A.I.C. numero 103759039
- scatola 14 compresse da 300 mg A.I.C. numero 103759041
- scatola 140 compresse da 300 mg A.I.C. numero 103759054
- scatola 7 compresse da 300 mg A.I.C. numero 103759066
- scatola 14 compresse da 600 mg A.I.C. numero 103759078
- scatola 140 compresse da 600 mg A.I.C. numero 103759080

- scatola 7 compresse da 600 mg A.I.C. numero 103759092

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. con sede in 1ère Avenue – L.I.D. – 06516 Carros (Francia)

Modifica: Variazione tipo II – estensione di utilizzo nella patologia degli ascessi del gatto.

Si autorizza l'estensione di utilizzo nella patologia degli ascessi nel gatto con l'aggiunta di una indicazione complementare per il gatto .

Il punto 4.2 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto ed il punto 4 del foglietto illustrativo è così modificato:

Indicazione per l'utilizzazione specificando la specie di destinazione

"Trattamento delle infezioni causate da batteri sensibili alla cefalessina, compreso Staphylococcus spp. e Streptococcus spp. Tra i batteri Gram- positivi ed Escherichia coli, Klebisiella pneumoniae, Pasteurella spp. e Proteus mirabilis tre i batteri Gram- negativi.

Cani

Principali indicazioni

- infezioni del tessuto cutaneo: piodermiti superficiali e profonde, dermatiti infettive
- infezioni del tratto urinario: nefriti, cistiti
- infezioni respiratorie
- infezioni del tessuto osseo

Gatti

Principali indicazioni

- trattamento delle infezioni di cute e sottocute (ferite ed ascessi) causate da batteri sensibili alla cefalessina
- infezioni del tessuto cutaneo: piodermiti superficiali e profonde, dermatiti infettive
- infezioni del tratto urinario: nefriti, cistiti
- infezioni respiratorie
- infezioni del tessuto osseo

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato (per estratto) nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A04106

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bovilis Ibr Marker Live», liofilizzato e solvente per sospensione per bovini.

Estratto del provvedimento n. 417 dell'8 maggio 2014

Medicinale veterinario: BOVILIS IBR MARKER LIVE, liofilizzato e solvente per sospensione per bovini (A.I.C. nn. 103321117 - 129 - 168 - 182).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società M.S.D. Animal Health S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via Fratelli Cervi snc, Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Canova.

Procedura Mutuo Riconoscimento n. NL/V/0105/001/IA/010

Modifica: Numero variazione procedura di Mutuo Riconoscimento NL/V/0105/001/IA/010

Si conferma l'accettazione della riduzione della durata di conservazione del solvente in flaconi in PET così come confezionato per la vendita, da 24 a 18 mesi.

Per effetto della suddetta modifica il riassunto delle caratteristiche del prodotto deve essere modificato come segue:

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita:

Liofilizzato: 36 mesi

Solvente in flaconi di vetro: 60 mesi.

Solvente in flaconi in PET: 18 mesi.

Periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 3 ore.

Periodo di validità dopo miscelazione con Bovilis BVD: 3 ore.

Si fa presente che, per quanto concerne la riduzione della validità del solo solvente confezionato nei flaconi in PET, i lotti già prodotti da almeno 18 mesi devono essere immediatamente ritirati. Nei lotti già in commercio prodotti da meno di 18 mesi devono essere adeguati gli stampati entro 60 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A04107

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Quiflor 20 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini e suini.

Estratto del provvedimento n. 418 dell'8 maggio 2014

Medicinale veterinario: QUIFLOR 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini (A.I.C. n. 104299).

Titolare: KrKa d.d., Novo Mesto, Šmarješka Cesta, 6 - 8501 Novo Mesto – Slovenija.

Modifica: numero procedura europea: UK/V/0365/II/003/G.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

1) l'aggiunta del sito TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße, 5 - 27472 Cuxhaven - Germania come sito responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito;

2) l'aumento del periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita da 2 anni a 3 anni;

3) l'aggiunta della nuova confezione: scatola contenente 1 flacone da 20 ml di vetro tipo II ambrato (Ph. Eur.), chiuso con tappo in gomma bromobutilica e sigillato con una ghiera in alluminio (A.I.C. n. 104299033).

Per effetto della variazione indicata al punto 1 il foglietto illustrativo, e la relativa sezione dell'etichetta esterna del prodotto, deve essere modificato come di seguito indicato:

1. Nome ed indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio, se diversi.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

KrKa d.d., Novo Mesto - Šmarješka Cesta, 6 - 8501 Novo Mesto – Slovenija.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

KrKa d.d., Novo Mesto - Šmarješka Cesta, 6 - 8501 Novo Mesto – Slovenija;

TAD Pharma GmbH - Heinz-Lohmann-Straße, 5 - 27472 Cuxhaven – Germania.

Per effetto delle variazioni indicate al punto 2 e 3 il sommario delle caratteristiche del prodotto deve essere modificato come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario:

Scatola contenente 1 flacone da 20 ml di vetro tipo II ambrato (Ph. Eur.), chiuso con tappo in gomma bromo butilica e sigillato con una ghiera in alluminio;

Scatola contenente 1 flacone da 50 ml di vetro tipo II ambrato (Ph. Eur.), chiuso con tappo in gomma bromo butilica e sigillato con una ghiera in alluminio;

Scatola contenente 1 flacone da 100 ml di vetro tipo II ambrato (Ph. Eur.), chiuso con tappo in gomma bromobutilica e sigillato con una ghiera in alluminio.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

8. Numero(i) dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Scatola con 1 flacone da 20 ml 104299/033;

Scatola con 1 flacone da 50 ml 104299/019;

Scatola con 1 flacone da 100 ml 104299/021.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A04108

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dolovet vet 160 mg/g» polvere orale per bovini.

Estratto del provvedimento n. 419 dell'8 maggio 2014

Oggetto: Medicinale veterinario Dolovet vet 160 mg/g polvere orale per bovini.

Confezioni:

Scatola con buste da 15 g A.I.C. n. 103772012

Scatola con 1 contenitore da 1 kg A.I.C. n. 103772048

Scatola con 1 contenitore da 250 g A.I.C. n. 103772036

Titolare A.I.C.: Vetcare OY con sede in P.O. Box 99, - 24101 Salo, Finlandia.

Modifica: Numero di procedura Europea: FI/V/0104/001/IB/008/G

Si confermano le modifiche richieste:

1) L'estensione del periodo di validità solo per il medicinale confezionato nei contenitori multidose (A.I.C. n. 103772036-048) da 2 anni, come attualmente autorizzato, a 3 anni;

2) Modifica del nome del sito di produzione responsabile della produzione e del rilascio dei lotti del prodotto finito, in Galena Pharma Oy;

Per effetto della suddetta variazione il riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglietto illustrativo/etichetta devono essere modificati come segue:

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita:

- buste da 15 g: 3 anni
- contenitore multidose: 3 anni

Periodo di validità dopo la prima apertura dei contenitori multidose: 1 anno.

Per effetto della variazione indicata al punto 2 il foglietto illustrativo, e la relativa sezione dell'etichetta esterna e interna del prodotto, deve essere modificato come di seguito indicato:

1. Nome ed indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio, se diversi

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: Vetcare Oy, P.O. Box 99, 24101 Salo, Filandia

Titolare responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: Galena Pharma Oy, P.O. Box 1450, 70501 Kuopio, Finland

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

14A04109

Modifica all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Neo Tylan G250 Premix» 250 mg/g.

Estratto del provvedimento n. 421 del 9 maggio 2014

Medicinale veterinario "NEO TYLAN G250 PREMIX" 250 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per polli e suini, nella confezione:

- Sacco da 25 Kg – A.I.C. n. 1028900114

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (FI) – Via Gramsci, 733 – codice fiscale n. 004226150488.

Oggetto: Variazione tipo IB, C.I.z. unforeseen.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la variazione tipo IB, C.I.z. unforeseen concernente la modifica del paragrafo 4.9 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del relativo paragrafo 7 dell'etichetta/foglio illustrativo come di seguito indicato:

4.9 Posologia e via di somministrazione

……

Nei Suini:

miscelare Kg 0,4-0,8 di Neo-Tylan G250 Premix (pari a 100-200 g di Tilosina) per tonnellata di mangime finito, e somministrare per un periodo indicativo di 8-21 giorni.

.....mg tilosina per kg di peso vivo giorno	X	Peso vivo medio degli animali (kg)	=....kg NEO TYLAN G 250 PREMIX per tonnellata di mangime
Consumo medio giornaliero di mangime (kg)	X	Concentrazione di premiscela (g/kg)	

Per assicurare un corretto dosaggio ed evitare un sottodosaggio, il peso vivo deve essere valutato il più accuratamente possibile.

Orientativamente miscelare kg 0,8 di NEO TYLAN G 250 PREMIX, pari a 200 g di tilosina per tonnellata di mangime finito e somministrare per il periodo previsto".

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A04110

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010:

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna, con sede in Zola Predosa (BO), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Colli Bolognesi Pignoletto», con allegata la relativa proposta di disciplinare di produzione, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato D.M. 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6 e 7 del D.M. 7 novembre 2012 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna;

è stata tenuta in data 3 aprile 2014 la riunione di pubblico accertamento in loco, presso la sede della Regione Emilia Romagna di Bologna, con la partecipazione di enti territoriali, organizzazioni di categoria vitivinicole, produttori ed operatori economici interessati;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 16 aprile 2014, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOCG «Colli Bolognesi Pignoletto».

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.M. 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio EX PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Colli Bolognesi Pignoletto» frizzante;

«Colli Bolognesi Pignoletto» spumante;

«Colli Bolognesi Pignoletto» superiore;

«Colli Bolognesi Pignoletto» superiore accompagnata dalla specificazione «Classico».

2. La specificazione «Classico» è riservata al vino tranquillo «Colli Bolognesi Pignoletto» con menzione «superiore», ottenuto da uve raccolte nella tradizionale zona di origine più antica di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Grechetto Gentile (localmente conosciuto con il nome Alionzina) per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione, non aromatici, nella Regione Emilia-Romagna presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 15%; in tale ambito del 15% possono concorrere le uve dei vitigni Pinot nero e/o Pinot grigio vinificate in bianco.

2. Il vino «Colli Bolognesi Pignoletto» accompagnato dalla specificazione «Classico» deve essere ottenuto da uve e provenienti da vigneti costituiti per almeno il 95% dal vitigno Grechetto Gentile (localmente conosciuto con il nome Alionzina).

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione, non aromatici, nella Regione Emilia-Romagna presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 5%.

Art. 3.

Zone di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Pignoletto», ricadente nell'ambito della zona di produzione della denominazione di origine controllata «Pignoletto», comprende:

in provincia di Bologna, l'intero territorio dei comuni di Monteveglio, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno, Marzabotto, Pianoro e quello situato in parte nei comuni di Bazzano, Crespellano, Casalecchio di Reno, Bologna, S. Lazzaro di Savena, Zola Predosa e Monterenzio;

in provincia di Modena parte del territorio amministrativo del comune di Savignano sul Panaro.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla località Olmetello, al km 100,600 della via Emilia (strada statale n. 9), il limite segue in direzione ovest tale strada fino a raggiungere il centro abitato di Bologna per costeggiarlo a sud e seguire in uscita verso ovest la strada statale n. 64.

Prosegue sempre verso ovest lungo tale strada e, raggiunto il centro abitato di Casalecchio di Reno, imbocca la strada statale n. 569 attraversando poi i centri abitati di Zola Predosa e Crespellano, giunto a Bazzano, in località Gabella abbandona la strada statale n. 569 ed imbocca via Castelfranco fino alla località Sabbionara per deviare verso sud per una laterale privata che partendo dalla via Castelfranco al numero civico 8, attraversa la zona artigianale sino al numero civico 104 e si immette di nuovo nella strada statale n. 569, che porta all'incrocio con il confine provinciale tra Bologna e Modena e proseguendo sempre sulla statale n. 569 verso sud-ovest attraversa Doccia e giunto in prossimità del km 27.800 segue verso nord il fosso affluente del fiume Panaro fino alla confluenza, risale per breve tratto il Panaro verso ovest ed alla affluenza del rio Castiglione risale questo corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare il confine comunale di Savignano sul Panaro, prosegue lungo tale confine in direzione est fino ad incrociare quello della provincia di Bologna in prossimità di c.la Colomba.

Segue quindi il confine provinciale tra Bologna e Modena in direzione sud ed in prossimità di Serra Bertone prosegue in direzione est per il confine meridionale di Savigno sino ad incrociare poi quello del comune di Marzabotto e quindi segue verso il confine meridionale di quest'ultimo comune fino a raggiungere quello di Sasso Marconi sulla galleria del M. Adone, prosegue lungo questa in direzione nord-est ed all'incrocio con quello di Pianoro, in prossimità di M. dei Frati, segue il confine di quest'ultimo in direzione est raggiungendo quello di Monterenzio ed in prossimità di Quinzano segue verso nord-est il sentiero che passando per le quote 422 e 392 raggiunge la strada per borgo di Bisano in prossimità di Cà dei Maestri segue poi tale strada in direzione nord sino ad incrociare il confine comunale tra Monterenzio ed Ozzano Emilia, in prossimità di località S. Chierico, segue questo verso nord, raggiunge quello di S. Lazzaro in prossimità di San Salvatore di Casola e quindi lungo il confine di S. Lazzaro di Savena verso nord raggiunge la via Emilia (strada statale n. 9) da cui è iniziata la delimitazione.

2. La zona di produzione delle uve per la produzione del vino della Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» superiore accompagnata dalla specificazione «Classico», di cui all'art. 1, comma 2, comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Monte San Pietro e Monteveglio della provincia di Bologna e in parte il territorio amministrativo dei comuni di Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Crespellano, Bazzano, Castello di Serravalle della provincia di Bologna e Savignano sul Panaro della provincia di Modena. Tale zona è cosi delimitata: partendo sulla s.s. n. 569 dal confine comunale tra Casalecchio di Reno e Zola Predosa segue verso ovest la stessa statale attraversando poi i centri abitati di Zola Predosa, Crespellano e Bazzano. Prosegue lungo la s.s. n. 569 in direzione sud-ovest sino a intersecare il confine provinciale tra i comuni di Bazzano e Savignano sul Panaro. Si inoltra nel territorio comunale di Savignano sul Panaro, percorre a sinistra la strada comunale via Monticelli in direzione sud-ovest sino a incontrare il rio Baldo. Lo percorre in direzione ovest-sud-ovest sino a incontrare il confine provinciale tra Savignano sul Panaro e Castello di Serravalle.

Segue verso est il confine provinciale sino al punto in cui si incontrano i territori dei comuni di Savignano sul Panaro, Monteveglio e Castello di Serravalle. Segue il confine comunale in direzione sud-est tra Monteveglio e Castello di Serravalle fino a incrociare la strada comunale via Rio Marzatore che viene seguita verso sud-ovest sino a immettersi sulla strada vicinale di S. Michele imboccata e percorsa per intero raggiunge la strada provinciale n. 70 secondo tronco.

Percorrendo tale strada provinciale verso ovest raggiunge l'incrocio con via Farne sulla quale procede fino alla località La Piana dove lascia la strada per proseguire lungo il confine provinciale tra Bologna e Modena fino a immettersi nella provinciale n. 70 in direzione est sino a incrociare la strada comunale via Tiola.

Attraversato il ponte sul torrente Ghiaia prosegue su via Tiola per raggiungere l'incrocio con via Colline nella quale si immette e percorre sino al suo termine per poi proseguire nel crinale della collina per incrociare via Parviano.

All'incrocio con via dei Calanchi, percorre quest'ultima in direzione sud-ovest congiungendosi con il confine comunale tra i comuni di Castello di Serravalle e Monteveglio; lungo tale confine in direzione sud in prossimità dell'incrocio tra via Ghirardini e via Barisella incontra il crinale delle colline sovrastanti la località Ducentola che segue sino a ridiscenderlo in località Canovetta.

Prosegue verso valle lungo via Canovetta che in parte la attraversa fino a intersecare di nuovo il confine comunale, percorso il quale sino in località Bersagliera si immette nuovamente sulla strada provinciale n. 70 che percorre in direzione sud-est. Imbocca la strada provinciale n. 27 fino in località Zappolino per poi scendere lungo via Mulino, imbocca via S. Andrea, prosegue in direzione sud-ovest fino a incrociare il confine comunale di Monte S. Pietro.

Prosegue lungo il confine di detto comune sino a Calderino dove attraversato il torrente Lavino, in località Fontanelle segue verso est il confine comunale di Zola Predosa sino a incrociare via Monte Capra, prosegue per via Tignano, gira a sinistra giungendo in località Mongardino.

Prosegue sulla strada provinciale Mongardino verso sud-est sino a incrociare la s.s. n. 64 si percorre verso nord detta statale sino a incontrare a sinistra la via Rosa che percorsa in direzione ovest giunge alla chiesa parrocchiale dell'Eremo di Tizzano, prosegue per la via Tizzano sino a incontrare il confine comunale di Zola Predosa. Prosegue lungo detto confine verso nord sino a incontrare la strada statale n. 569 da cui è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» devono essere quelle tipiche della zona di produzione, e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

2. I sesti di impianto ed i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono consentite solo le forme di allevamento a spalliera e cortina semplice o doppia cortina, con esclusione in ogni caso delle forme a raggi.

3. È vietata ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

4. Fatti salvi i vigneti esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare, che possono pertanto essere iscritti al relativo Schedario se in possesso dei requisiti sopraindicati, per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima di ceppi per ettaro deve essere di almeno 2500 viti.

5. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» ed il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo, devono essere i seguenti:

	Produzione massima (t/ha)	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo
«Colli Bolognesi Pignoletto» frizzante	12	10
«Colli Bolognesi Pignoletto» spumante	12	9,5
«Colli Bolognesi Pignoletto» superiore	11	11
«Colli Bolognesi Pignoletto» Classico Superiore	9	12

6. La resa massima di uve in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata.

7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» devono essere riportati nel limite di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutte le uve prodotte. Tale supero potrà essere impiegato per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pignoletto» o dei vini IGT di ricaduta, se ne possiede le caratteristiche. Detta possibilità di utilizzo dell'esubero è subordinata a specifica autorizzazione regionale, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria.

8. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la Regione Emilia Romagna fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

9. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Emilia Romagna, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 5, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

10. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Emilia Romagna, su proposta del Consorzio di Tutela, può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 9.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

2. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» devono essere effettuate nella zona di cui all'art. 3, punto 1.

3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, unicamente per i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» nelle tipologie «frizzante» e «spumante», di cui all'art. 1, comma 1, è consentito che le operazioni di presa di spuma, facenti parte del processo di vinificazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio amministrativo del Comune di Bologna e del comune di Castelvetro di Modena della provincia di Modena.

4. Conformemente all'art. 8 del Reg. CE n. 607/2009, le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» devono essere effettuate nella zona di cui all'art. 3, punto 1, per salvaguardare la qualità e assicurare l'efficacia dei controlli.

5. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, unicamente per i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» nelle tipologie «frizzante» e «spumante», di cui all'art. 1, comma 1, è consentito che le operazioni di imbottigliamento siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio amministrativo del Comune di Bologna e del comune di Castelvetro di Modena della provincia di Modena.

6. La resa massima dell'uva in vino finito per i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» non deve essere superiore a:

	Resa in vino finito prima delle elaborazioni
«Colli Bolognesi Pignoletto» frizzante	70%
«Colli Bolognesi Pignoletto» spumante	70%
«Colli Bolognesi Pignoletto» superiore	70%
«Colli Bolognesi Pignoletto» Classico Superiore	65%

Qualora la resa uva/vino superi detti limiti ma non il 75% per le tipologie «Colli Bolognesi Pignoletto» superiore, «Colli Bolognesi Pignoletto» frizzante e «Colli Bolognesi Pignoletto» spumante l'eccedenza non avrà diritto alla a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» e potrà essere eventualmente riclassificata a IGP.

Per la tipologia «Classico Superiore», qualora la resa uva/vino superi il limite sopraindicato, ma non il 70%, l'eccedenza non avrà diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» Classico Superiore e potrà essere eventualmente riclassificata a «Colli Bolognesi Pignoletto» per una delle tipologie previste all'art. 1 o ad altra DOP/IGP di ricaduta.

Oltre i limiti indicati ai commi precedenti decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita per tutto il prodotto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto», di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Bolognesi Pignoletto» superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;

odore: caratteristico, fine;

sapore: da secco ad abboccato, caratteristico, armonico, talvolta leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/1;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Colli Bolognesi Pignoletto» frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino;

odore: caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: secco, caratteristico, armonico, talvolta leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/1;

estratto non riduttore minimo: 15 g/1.

«Colli Bolognesi Pignoletto» spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino;

odore: caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: sapido, caratteristico, armonico, da brut nature ad extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 gr/l;

«Colli Bolognesi Pignoletto» Classico con menzione superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdognoli;

odore: caratteristico;

sapore: armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

zuccheri riduttori residui: massimo 6 gli sino ad un titolo alcolometrico volumico totale di 13% vol;

sono consentiti ulteriori 0,2 g/1 di zuccheri riduttori residui per ogni 0,10% vol di alcol totale eccedenti il titolo alcolometrico volumico totale di 13% vol;

acidità totale minima: 4 g/1;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» può rilevare lieve sentore di legno.

3. Nella tipologia «Colli Bolognesi Pignoletto» frizzante prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura.

4. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» Classico Superiore può essere immesso al consumo a partire dal 4 ottobre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

5. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura

1. Nell'etichettatura della tipologia «Colli Bolognesi Pignoletto» superiore accompagnato dalla specificazione «Classico», tale specificazione può essere anteposta alla menzione «superiore» oppure può essere omesso il riferimento alla menzione «superiore».

2. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto», «selezione» e similari.

3 È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l' acquirente.

4 Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività agricola dell'imbottigliamento quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle norme comunitarie e nazionali.

5. Per i vini designati con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto», è consentito l'uso della menzione «vigna», alle condizioni previste dalle norme vigenti.

6. Nella tipologia frizzante prodotta tradizionalmente con fermentazione in bottiglia, è obbligatorio riportare nell'etichettatura la dicitura «rifermentazione in bottiglia».

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionalmente usata nella zona, con esclusione della «dama», nelle capacità previste dalla normativa vigente.

2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» Frizzante deve essere confezionato in bottiglie, nelle capacità previste dalle disposizioni di legge, chiuse con tappo di sughero o altre chiusure previste dalla normativa vigente. È consentito l'uso del tappo «a fungo», di sughero o altra sostanza ammessa ad entrare in contatto con gli alimenti, pieno (tipo «elastomero»), tradizionalmente utilizzato nella zona, trattenuto da fermaglio o spago con eventuale capsula di copertura di altezza non superiore a 7 cm.

3 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» Spumante deve essere confezionato in bottiglie di capacità fino a 6000 ml nel rispetto della normativa vigente nonché nelle seguenti capacità superiori: 9000 ml, 12000 ml, 15000 ml. Le bottiglie devono essere chiuse con tappo a fungo di sughero o in altro materiale ammesso, pieno (tipo «elastomero»), trattenuto da fermaglio o spago e capsulone.

4. Il vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» Superiore, anche con la specificazione «Classico» devono essere immessi al consumo in bottiglie chiuse con i dispositivi previsti dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a corona.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) informazioni sulla zona geografica

1) fattori naturali rilevanti per il legame

L'area geografica della DOCG Colli bolognesi Classico Pignoletto include la zona pedecollinare e di media collina compresa tra la vallata della Val Samoggia e dall'ampia vallata del fiume Reno e da quelle minori dei torrenti Samoggia, Lavino e Idice, area nella quale ricade la località Pignoletto dalla quale la denominazione prende nome. Tutti questi corsi d'acqua hanno andamento perpendicolare all'asse appenninico e delimitano rilievi interfiuviali dal profilo più o meno accentuato a seconda dei materiali geologici che attraversano.

L'area è interessata dai seguenti principali paesaggi geologici: Contrafforti e Rupi.

Comprende rocce di età diversa che danno luogo ad un paesaggio segnato da rilievi, frequentemente di forma tabulare o di rupe, bordati da ripidi versanti e da pareti rocciose (contrafforti). Queste forme derivano dalla scarsa erodibilità delle rocce che compongono l'unità. Si tratta di arenarie stratificate, con subordinate marne e conglomerati.

Le rocce su cui si modellano questi paesaggi sono sia le arenarie plioceniche sia le arenarie epiliguri. Si tratta di corpi rocciosi stratificati.

I versanti sono generalmente acclivi e boscati.

Questo paesaggio è particolarmente esteso nella parte centrale (tra Lavino e Reno) e sud-orientale dell'area.

I Colli con Frane e Calanchi.

Questo paesaggio è caratterizzato da notevole complessità geologica e morfologica, che gli conferisce un aspetto composito e segnato da forti contrasti. A morbidi versanti, scarsamente acclivi e spesso coltivati, si susseguono incisioni calanchive. Ma l'aspetto che maggiormente caratterizza questo paesaggio è la diffusa presenza di fenomeni di dissesto franoso.

Nei versanti e sul fondovalle il substrato è prevalentemente formato dalle cosiddette «Argille Scagliose»: un complesso a struttura caotica in cui la matrice argillosa ingloba masse più o meno grandi di rocce calcaree, arenacee, marnose o stratificate. Frequentemente in posizione sommitale su questi versanti irregolari e con pendenze non eccessive, si ritrovano complessi rocciosi che, per la loro maggiore resistenza all'erosione, hanno pendenze più elevate e sono prevalentemente boscati.

Questo paesaggio è presente esclusivamente nella parte sud-occidentale dell'area (in sinistra Lavino).

I Primi Colli.

Lungo il margine pedeappenninico si estende questa unità dove il paesaggio collinare si raccorda alla pianura con estrema gradualità. Il paesaggio è caratterizzato da una morfologia dolce, articolata in lunghi ripiani declinanti verso valle dove sono conservati antichi paleosuoli. Locali erosioni del reticolo idrografico minore formano valli scarsamente approfondite separate da crinali dalle ampie sommità dove affiorano le «sabbie gialle».

Le rocce che compongono questa unità sono le formazioni delle Argille Azzurre e delle Sabbie Gialle (Pliocene - Pleistocene).

Questo paesaggio è presente prevalentemente nella parte nord-occidentale dell'area (in sinistra Reno).

Piana dei Fiumi Appenninici Comprende i fondivalle e gli sbocchi di fiumi e torrenti al margine. Il paesaggio deve le sue caratteristiche alla dinamica dei corsi d'acqua appenninici, i quali nel loro corso intravallivo hanno formato ridotti depositi nastriformi, e depositato allo sbocco in il loro carico più grossolano, formando corpi sedimentari noti come conoidi alluvionali.

I suoli sono prevalentemente poco evoluti, spesso costituiti da materiali grossolani, secondo un gradiente deposizionale trasversale all'asse del corso d'acqua. Talvolta lungo i fondivalle e lungo il margine appenninico si riconoscono, in forma di terrazzi più o meno ampi, lembi residuali di antichi livelli di piane alluvionali, su cui si rinvengono suoli molto sviluppati ed evoluti (paleosuoli), simili a quelli già descritti nel paesaggio precedente.

All'ampia variabilità geomorfologica, ovvero di substrati e di forme del paesaggio, corrisponde un'altrettanto elevata variabilità pedologica, sia in termini di caratteri funzionali (tessitura, scheletro, profondità) che di livello evolutivo. La coltivazione della vite è diffusa in maniera preponderante a quote inferiori ai 300 metri s.l.m., in sinistra Reno su suoli a tessitura fine, con contenuto in calcare variabile e su suoli a tessitura moderatamente fine, con elevata componente limosa e molto calcarei.

I suoli a tessitura fine si rinvengono sia nei versanti generalmente dissestati su Argille Scagliose, sia nei primi rilievi collinari su Argille Azzurre Plio-pleistoceniche, sia sulle paleo superfici subpianeggianti che corrispondono agli antichi conoidi alluvionali.

I suoli a tessitura moderatamente fine, con elevata componente limosa e molto calcarei, si ritrovano sulle facies siltose dei litotipi presenti nel paesaggio dei Colli con frane e calanchi e in quello dei Primi colli.

Dal punto di vista climatologico, con riferimento al trentennio 1961-1990 (riferimento climatico di base secondo le convenzioni dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale), l'area è caratterizzata da una piovosità media annua che va da 800 mm nell'alta pianura a 1.200 mm nelle zone collinari più elevate e da temperature medie comprese, con inverso gradiente rispetto alle precipitazioni tra 14°C e 12°C. Nella bassa collina il bilancio idrico climatologico (differenza tra precipitazioni ed evapotraspirazione potenziale annue) evidenzia la presenza di un moderato deficit idrico (fino a 350 mm di deficit annuo) che può essere considerato un fattore positivo per la qualità delle produzioni vitivinicole, in quanto un certo stress idrico estivo favorisce nelle uve in maturazione la concentrazione degli zuccheri e la sintesi di componenti aromatici. Sopra la quota di circa 400 metri s.l.m. il bilancio idrico climatologico evidenzia invece la presenza di un surplus idrico anche elevato (fino a 800 mm annui).

Le sommatorie termiche, calcolate con soglia 0°C, vanno dai i 4.500 ai 4.900 gradi giorno nella bassa collina. Sono inferiori a 4.500 gradi giorno sopra la quota di circa 400 metri s.l.m.

L'Indice di Winkler assume nella zona valori massimi di circa 2100 nelle zone a quote meno elevate.

La disponibilità termica, almeno nella fascia sotto i 400 metri s.l.m., è ottimale, per la crescita e la maturazione di un'ampia gamma di vitigni.

In Emilia-Romagna per il periodo 2030-2050 si prevedono temperature più elevate, precipitazioni più concentrate ed un aumento dell'intensità e durata degli episodi estremi di caldo e siccità.

2) fattori umani rilevanti per il legame

Quando i romani, circa due secoli prima della nascita di Cristo, sottomisero ed unificarono sotto il segno della lupa i territori abitati dalle tribù dei galli boi, avevano probabilmente mille motivi per farlo, non esclusi quelli legati alle ricchezze agricole di tali zone. I filari di vite erano maritati ad alberi vivi, secondo l'uso introdotto dagli etruschi e sviluppato successivamente dai galli. Tale metodo infatti, lo si chiama «arbustum gallicum», particolarmente adatto non solo alle terre basse ed umide della pianura, ma soprattutto si era incrementato notevolmente sulla zona collinare.

È accertato che da tali terreni, soprattutto quelli collinari posti a sud di Bononia, i nostri antenati latini producessero vini che li appassionarono moltissimo. Le terre dell'agro bononiense erano coltivate dai veterani di tante campagne militari in tutto il mondo allora conosciuto, per cui la bevanda bacchica era palesemente bevuta, gustata ed apprezzata. Sono state ritrovate antiche Olle di conservazione del vino nella zona della località di Mercatello posta al confine tra il comune di Menteveglio e Castello di Serravale, adiacente all'omonima località di «Pignoletto».

Plinio il Vecchio - I° sec. d.C. - nel capitolo «Ego sum pinus laeto» tratto dalla monumentale opera di agronomia «Naturalis historia», enuncia che in «apicis collibus bononiensis» vi si produceva un vino frizzante ed albano, cioè biondo, molto particolare ma non abbastanza dolce per essere piacevole e quindi non apprezzato, poiché è risaputo che durante l'epoca imperiale era gradito il vino dolcissimo, speziato ed aromatizzato con innumerevoli essenze, inoltre, sempre molto «maturo» in quanto i vini giovani non erano in grado di soddisfare i pretenziosi palati della nobiltà.

Erano trascorsi poco meno di tre secoli dalla conquista romana - 179 a.C. - che il vino era radicalmente mutato, ma non le qualità e caratteristiche uniche di tale nettare.

Riprendendo il cammino alla ricerca di tracce che ci possano condurre ai vini che oggi degustiamo, ci imbattiamo nelle biografie dell'operosità di tali monaci-agresti che sono giunte fino ai giorni nostri, in cui si menzionano i notevoli impulsi dati per lo sviluppo della vite. Si sparsero in tutte le regioni italiane e nel migrare verificarono che sulle colline bolognesi si produceva un buon vinello dorato e mordace, appunto frizzante.

Omnia alla vina in Bonitate Excedir - decisamente «... un vino superiore per bontà a tutti gli altri...» e bevuto non solo durante le pratiche liturgiche, ma anche con gioia alla tavola del nobile e del volgo, ottenuto da uve conosciute ed apprezzate come pignole.

I secoli che da allora sono trascorsi per giungere fino ai giorni nostri, sono stati indiscussi testimoni di innumerevoli fatti e citazioni riguardanti i vini delle nostre splendide colline bolognesi.

Della vite coltivata sulle colline di Monteveglio, nelle adiacenze della monumentale Abbazia omonima ne parla il documento risalente al 973 d.C. nel quale il Vescovo di Bologna Alberto, concedeva al Vescovo di Parma, insieme all'Abbazia di Monteveglio, circa trenta tornature di vigneti (laddove oggi insiste la località Pignoletto).

Nel 1300, Pier de' Crescenzi, nel più importante trattato di agronomia medievale «Ruralium commordorum - libro XII» descriveva le caratteristiche organolettiche del «pignoletto» che si beveva allora, in quanto il vino, oltre che maggiormente prodotto, era quello più gradito per piacevolezza e per la vivace e dorata spuma.

Agostino Gallo ne «Le venti giornate dell'agricoltura» del 1567, sollecitava di piantare le uve pignole in quanto per la notevole produzione, permetteva un florido commercio perché sempre ricercate.

Medico e botanico di Papa Sisto V, il Bacci, nel personale trattato del 1596 «De naturalis vinarium istoria de vitis italiane», asseriva le «... rare et optime...» qualità intrinseche dell'uva pignola.

Così pure Soderini, noto agronomo fiorentino, sempre in quegli anni, ne confermava le caratteristiche.

Il Trinci - 1726 - pone in evidenzia le caratteristiche di tale vitigno: l'odierno pignoletto si riscontra nella sua quasi totalità di tali affermazioni, per non dire che sono le medesime.

Ulteriori conferme sono riportate nel «Bullettino Ampelograficho» del 1881, in cui è nominata l'uva pignola prodotta nelle colline poste a sud dell'urbe di Bologna, la cui assomiglianza con l'attuale produzione è stupefacente, e non lascia più adito ad altri dubbi di sorti.

Lo statuto di Bologna del 1250 ordina la costruzione della «Strada dei vini» per trasportare con sicurezza verso Bologna i vini ottenuti nelle colline a sud della città.

A partire dal 1250 risalgono i primi estimi del comprensorio vitivinicolo.

In relazione al disciplinare si può affermare che:

base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area di produzione;

le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma;

le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

Tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all'odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

Pignoletto nella versione tranquilla: si presenta di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli caratteristici della varietà Grechetto gentile, profumo delicato e fruttato ed un sapore con contenuta acidità e giusta aromaticità, spesso con sentori amarognoli, tutti fattori fortemente legati alle caratteristiche del territorio ricco di argille e arenarie.

Pignoletto nella versione frizzante: l'Emilia-Romagna è la patria dei vini frizzanti, frutto di una lunga tradizione locale, caratteristica che accomuna i vini di pianura e di collina, da est a ovest della Regione. Il Pignoletto frizzante, della zona colli bolognesi, propone sentori più freschi e fruttati e un acidità più sostenuta, mentre conferma un gusto mediamente aromatico e spesso un finale amarognolo che rivela la stretta relazione con il territorio. Nei fondo valle e nei terreni più freschi, infatti, si possono ottenere vini bianchi leggeri, magari frizzanti, che puntano sostanzialmente sulla freschezza dei sentori floreali e di frutta gialla poco matura (mela verde, ad esempio).

Pignoletto nella versione spumante: si tratta della naturale evoluzione della versione frizzante verso un prodotto che esalta le caratteristiche di freschezza e aromaticità del vitigno Grechetto gentile mantenendone integre le caratteristiche peculiari all'olfatto e al gusto che derivano dai terreni presenti nell'area di produzione e dal vitigno.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera *B)*.

L'orografia collinare del territorio di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti, orientati a ad est sud est, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, con notevoli sbalzi termici e pertanto favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

La tradizione millenaria della produzione di vino, insieme alle caratteristiche uniche del territorio, garantisce la qualità del vino a DOCG Colli Bolognesi Classico Pignoletto.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l. Via Piave n. 24 - 00187 Roma, tel. 0039 0445 313088, Fax 0039 0445 313080 e-mail info@valoritalia.it website www.valoritalia.it

Valoritalia S.r.l. è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'art. 26 del Regolamento (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 14 giugno 2012, pubblicato in *G.U.* n. 150 del 29.06.2012.

14A04098

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 28 maggio 2014 concernente l'aggiornamento della graduatoria di merito per l'ammissione all'istruttoria delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nei territori delle regioni dell'obiettivo «Convergenza».

Con decreto direttoriale 28 maggio 2014 è stata aggiornata, a seguito delle risultanze delle verifiche inerenti al personale qualificato, la graduatoria di merito per l'ammissione all'istruttoria delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013.

Ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it

14A04159

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-127) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00